



2016/0152(COD)

15.11.2016

EMENDAMENTI

42 - 164

Progetto di parere

Eva Kaili

(PE592.238v01-00)

Misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno

Proposta di regolamento

(COM(2016)0289 – C8-0192/2016 – 2016/0152(COD))

Emendamento 42

Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante misure volte a impedire i blocchi
geografici e altre forme di discriminazione
dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo
di residenza o il luogo di stabilimento
nell'ambito del mercato interno e che
modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
e la direttiva 2009/22/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento

Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO
recante misure volte a impedire i blocchi
geografici e altre forme di discriminazione
ingiustificata dei clienti basate sulla
nazionalità, il luogo di residenza o il luogo
di stabilimento nell'ambito del mercato
interno e che modifica il regolamento (CE)
n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Emendamento 43

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento

Titolo 1

Testo della Commissione

Proposta di REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante misure volte a
impedire i blocchi geografici e altre forme
di discriminazione dei clienti basate sulla
nazionalità, il luogo di residenza o il luogo
di stabilimento nell'ambito del mercato
interno e che modifica il regolamento (CE)
n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento

Proposta di REGOLAMENTO DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante misure volte a
impedire i blocchi geografici *ingiustificati*
e altre forme di discriminazione dei clienti
basate sulla nazionalità, il luogo di
residenza o il luogo di stabilimento
nell'ambito del mercato interno e che
modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
e la direttiva 2009/22/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. es

Emendamento 44
Notis Marias

Proposta di regolamento
Visto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– visto il protocollo n. 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea,

Or. el

Emendamento 45
Notis Marias

Proposta di regolamento
Visto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

– visto il protocollo n. 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,

Or. el

Emendamento 46
Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Al fine di realizzare l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno come spazio senza frontiere interne in cui la libera circolazione, tra l'altro, di beni e servizi sia garantita, *non è sufficiente* eliminare gli ostacoli *solo a livello statale, come avviene* tra gli Stati membri. *Tale eliminazione può essere compromessa da privati che*

(1) Al fine di realizzare l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno come spazio senza frontiere interne in cui la libera circolazione, tra l'altro, di beni e servizi sia garantita, è *auspicabile* eliminare gli ostacoli *non solo* tra gli Stati membri. *Tuttavia, l'articolo 18 TFUE stabilisce che il divieto di discriminazione in base*

introducano ostacoli incompatibili con le libertà del mercato interno. Ciò si verifica quando gli operatori commerciali operanti in uno Stato membro bloccano o limitano l'accesso alle loro interfacce online, come i siti web e le app, di clienti di altri Stati membri che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere (una prassi nota come blocco geografico). Altrettanto avviene quando alcuni operatori applicano diverse condizioni generali di accesso ai propri beni e servizi ai clienti di altri Stati membri, sia online che offline. Sebbene talvolta tale disparità di trattamento possa essere giustificata da fattori oggettivi, in altri casi gli operatori negano l'accesso a beni o servizi a consumatori che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere, o applicano loro condizioni diverse per ragioni puramente commerciali.

alla nazionalità sia un obbligo soltanto per gli Stati membri e i loro organi; per i privati tale obbligo non dovrebbe sussistere, in nome della libertà professionale e della libertà d'impresa sancite nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Peraltro, talvolta la disparità di trattamento in base alla nazionalità applicata dagli operatori nelle transazioni commerciali transfrontaliere è giustificata da fattori oggettivi.

Or. it

Emendamento 47

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Al fine di realizzare l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno come spazio senza frontiere interne in cui la libera circolazione, tra l'altro, di beni e servizi sia garantita, non è sufficiente eliminare gli ostacoli solo a livello statale, come avviene tra gli Stati membri. Tale eliminazione può essere compromessa da privati che introducano ostacoli incompatibili con le libertà del mercato interno. Ciò si verifica quando gli operatori commerciali operanti in uno Stato membro bloccano o limitano l'accesso alle loro interfacce online, come i

Emendamento

(1) Al fine di realizzare l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno come spazio senza frontiere interne in cui la libera circolazione, tra l'altro, di beni e servizi sia garantita, non è sufficiente eliminare gli ostacoli solo a livello statale, come avviene tra gli Stati membri. Tale eliminazione può essere compromessa da privati che introducano ostacoli incompatibili con le libertà del mercato interno. Ciò si verifica quando gli operatori commerciali operanti in uno Stato membro bloccano o limitano l'accesso alle loro interfacce online, come i

siti web e le app, di clienti di altri Stati membri che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere (una prassi nota come blocco geografico). Altrettanto avviene quando alcuni operatori applicano diverse condizioni generali di accesso ai propri beni e servizi ai clienti di altri Stati membri, sia online che offline. Sebbene talvolta tale disparità di trattamento possa essere giustificata da fattori oggettivi, in altri casi gli operatori negano l'accesso a beni o servizi a consumatori che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere, o applicano loro condizioni diverse per ragioni puramente commerciali.

siti web e le app, di clienti di altri Stati membri che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere (una prassi nota come blocco geografico). Altrettanto avviene quando alcuni operatori applicano diverse condizioni generali di accesso ai propri beni e servizi ai clienti di altri Stati membri, sia online che offline. Sebbene talvolta tale disparità di trattamento possa essere giustificata da fattori oggettivi, in altri casi gli operatori negano l'accesso a beni o servizi a consumatori che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere, o applicano loro condizioni diverse per ragioni puramente commerciali. ***Secondo le analisi effettuate, l'eliminazione dei blocchi geografici ingiustificati e di altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell'ambito del mercato interno potrebbe contribuire a un'espansione della dimensione del mercato dell'1,1 % e a una riduzione media dei prezzi tra -0,5 % e -0,6 %.***

Or. es

Emendamento 48 **David Borrelli, Dario Tamburrano**

Proposta di regolamento **Considerando 1**

Testo della Commissione

(1) Al fine di realizzare l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno come spazio senza frontiere interne in cui la libera circolazione, tra l'altro, di beni e servizi sia garantita, non è sufficiente eliminare gli ostacoli solo a livello statale, come avviene tra gli Stati membri. Tale eliminazione può essere compromessa da privati che introducano ostacoli incompatibili con ***le libertà*** del mercato interno. Ciò si verifica

Emendamento

(1) Al fine di realizzare l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno come spazio senza frontiere interne in cui la libera circolazione, tra l'altro, di beni e servizi sia garantita, non è sufficiente eliminare gli ostacoli solo a livello statale, come avviene tra gli Stati membri. Tale eliminazione può essere compromessa da privati che introducano ostacoli incompatibili con ***i principi e gli obiettivi*** del mercato interno.

quando gli operatori commerciali operanti in uno Stato membro bloccano o limitano l'accesso alle loro interfacce online, come i siti web e le app, di clienti di altri Stati membri che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere (una prassi nota come blocco geografico). Altrettanto avviene quando alcuni operatori applicano diverse condizioni generali di accesso ai propri beni e servizi ai clienti di altri Stati membri, sia online che offline. Sebbene *talvolta* tale disparità di trattamento possa essere giustificata da fattori oggettivi, in altri casi gli operatori negano l'accesso a beni o servizi a consumatori che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere, o applicano loro condizioni diverse per ragioni puramente commerciali.

Ciò si verifica quando gli operatori commerciali operanti in uno Stato membro bloccano o limitano l'accesso alle loro interfacce online, come i siti web e le app, di clienti di altri Stati membri che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere (una prassi nota come blocco geografico). Altrettanto avviene quando alcuni operatori applicano diverse condizioni generali di accesso ai propri beni e servizi ai clienti di altri Stati membri, sia online che offline. Sebbene, *in casi eccezionali*, tale disparità di trattamento possa essere giustificata da fattori oggettivi, in altri casi gli operatori negano l'accesso a beni o servizi a consumatori che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere, o applicano loro condizioni diverse per ragioni puramente commerciali. ***Di conseguenza, i clienti si sentono frustrati, poiché si rendono conto che le garanzie del mercato interno, già regolarmente applicate alle transazioni fisiche, non sono sempre rispettate nell'ambiente online.***

Or. en

Emendamento 49 **Angelika Niebler**

Proposta di regolamento **Considerando 1**

Testo della Commissione

(1) Al fine di realizzare l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno come spazio senza frontiere interne in cui la libera circolazione, tra l'altro, di beni e servizi sia garantita, non è sufficiente eliminare gli ostacoli solo a livello statale, come avviene tra gli Stati membri. Tale eliminazione può essere compromessa da privati che introducano ostacoli incompatibili con le

Emendamento

(1) Al fine di realizzare l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno come spazio senza frontiere interne in cui la libera circolazione, tra l'altro, di beni e servizi sia garantita, non è sufficiente eliminare gli ostacoli solo a livello statale, come avviene tra gli Stati membri. Tale eliminazione può essere compromessa da privati che introducano ostacoli incompatibili con le

libertà del mercato interno. Ciò si verifica quando gli operatori commerciali operanti in uno Stato membro bloccano o limitano l'accesso alle loro interfacce online, come i siti web e le app, di **clienti** di altri Stati membri che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere (una prassi nota come blocco geografico). Altrettanto avviene quando alcuni operatori applicano diverse condizioni generali di accesso ai propri beni e servizi ai **clienti** di altri Stati membri, sia online che offline. Sebbene talvolta tale disparità di trattamento possa essere giustificata da fattori oggettivi, in altri casi gli operatori negano l'accesso a beni o servizi a consumatori che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere, o applicano loro condizioni diverse per ragioni puramente commerciali.

libertà del mercato interno. Ciò si verifica quando gli operatori commerciali operanti in uno Stato membro bloccano o limitano l'accesso alle loro interfacce online, come i siti web e le app, di **consumatori** di altri Stati membri che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere (una prassi nota come blocco geografico). Altrettanto avviene quando alcuni operatori applicano diverse condizioni generali di accesso ai propri beni e servizi ai **consumatori** di altri Stati membri, sia online che offline. Sebbene talvolta tale disparità di trattamento possa essere giustificata da fattori oggettivi, in altri casi gli operatori negano l'accesso a beni o servizi a consumatori che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere, o applicano loro condizioni diverse per ragioni puramente commerciali.

(In tutto il testo il termine "cliente" dovrebbe essere sostituito dal termine "consumatore" e il riferimento al luogo di stabilimento dovrebbe essere eliminato.)

Or. de

Emendamento 50 **Angelika Niebler**

Proposta di regolamento **Considerando 1**

Testo della Commissione

(1) Al fine di realizzare l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno come spazio senza frontiere interne in cui la libera circolazione, tra l'altro, di beni e servizi sia garantita, non è sufficiente eliminare gli ostacoli solo a livello statale, come avviene tra gli Stati membri. Tale eliminazione può essere compromessa da privati che introducano ostacoli incompatibili con le libertà del mercato interno. Ciò si verifica

Emendamento

(1) Al fine di realizzare l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno come spazio senza frontiere interne in cui la libera circolazione, tra l'altro, di beni e servizi sia garantita, non è sufficiente eliminare gli ostacoli solo a livello statale, come avviene tra gli Stati membri. Tale eliminazione può essere compromessa da privati che introducano ostacoli incompatibili con le libertà del mercato interno. Ciò si verifica

quando gli operatori commerciali operanti in uno Stato membro bloccano o limitano l'accesso alle loro interfacce online, come i siti web e le app, di clienti di altri Stati membri che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere (una prassi nota come blocco geografico). Altrettanto avviene quando alcuni operatori applicano diverse condizioni generali di accesso ai propri beni e servizi ai clienti di altri Stati membri, sia online che offline. Sebbene talvolta tale disparità di trattamento possa essere giustificata da fattori oggettivi, in altri casi gli operatori negano l'accesso a beni o servizi a consumatori che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere, o applicano loro condizioni diverse per ragioni *puramente commerciali*.

quando gli operatori commerciali operanti in uno Stato membro bloccano o limitano l'accesso alle loro interfacce online, come i siti web e le app, di clienti di altri Stati membri che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere (una prassi nota come blocco geografico). Altrettanto avviene quando alcuni operatori applicano diverse condizioni generali di accesso ai propri beni e servizi ai clienti di altri Stati membri, sia online che offline. Sebbene talvolta tale disparità di trattamento possa essere giustificata da fattori oggettivi, in altri casi gli operatori negano l'accesso a beni o servizi a consumatori che desiderano effettuare transazioni commerciali transfrontaliere, o applicano loro condizioni diverse per ragioni *non oggettive*.

Or. de

Motivazione

Il termine "commerciale" non appare appropriato in questo contesto.

Emendamento 51 **Angelo Ciocca**

Proposta di regolamento **Considerando 2**

Testo della Commissione

(2) *In questo modo taluni operatori segmentano artificialmente il mercato interno lungo le frontiere interne e ostacolano la libera circolazione delle merci e dei servizi, limitando così i diritti dei consumatori e impedendo loro di beneficiare di una scelta più ampia e di condizioni ottimali. Queste pratiche discriminatorie sono un fattore importante che contribuisce ai livelli relativamente bassi di transazioni commerciali transfrontaliere all'interno*

Emendamento

(2) *Specificare in quali circostanze un trattamento differenziato di questo tipo possa non essere applicato dovrebbe offrire chiarezza e certezza del diritto a tutti i partecipanti alle transazioni transfrontaliere e dovrebbe garantire che le norme antidiscriminatorie vengano efficacemente applicate e fatte rispettare in tutto il mercato interno. È necessario scongiurare che le imprese possano trovarsi costrette ad adeguare i sistemi logistici nonché a gestire tutti i casi di*

dell'Unione, in particolare nel settore del commercio elettronico, il che impedisce di sviluppare appieno il potenziale di crescita del mercato interno. Specificare in quali circostanze un trattamento differenziato di questo tipo non sia in alcun modo giustificabile, dovrebbe offrire chiarezza e certezza del diritto a tutti i partecipanti alle transazioni transfrontaliere e dovrebbe garantire che le norme antidiscriminatorie vengano efficacemente applicate e fatte rispettare in tutto il mercato interno.

garanzia e recesso a livello transfrontaliero, poiché ciò causerebbe una riduzione degli operatori tra le PMI e un'ulteriore concentrazione nelle mani di pochi grandi operatori, risultando controproducente per i livelli di transazioni commerciali all'interno dell'Unione, in particolare nel settore del commercio elettronico, il che impedirebbe di sviluppare appieno il potenziale di crescita del mercato interno.

Or. it

Emendamento 52
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) In questo modo taluni operatori segmentano artificialmente il mercato interno lungo le frontiere interne e ostacolano la libera circolazione delle merci e dei servizi, limitando così i diritti dei consumatori e impedendo loro di beneficiare di una scelta più ampia e di condizioni ottimali. Queste pratiche discriminatorie sono un fattore importante che contribuisce ai livelli relativamente bassi di transazioni commerciali transfrontaliere all'interno dell'Unione, in particolare nel settore del commercio elettronico, il che impedisce di *sviluppare* appieno il potenziale di *crescita* del mercato interno. Specificare in quali circostanze un trattamento differenziato di questo tipo non sia in alcun modo giustificabile, dovrebbe offrire *chiarezza e* certezza del diritto a tutti i partecipanti alle transazioni transfrontaliere e dovrebbe garantire che le norme antidiscriminatorie vengano efficacemente applicate e fatte

Emendamento

(2) In questo modo taluni operatori segmentano artificialmente il mercato interno lungo le frontiere interne e ostacolano la libera circolazione delle merci e dei servizi, limitando così i diritti dei consumatori e impedendo loro di beneficiare di una scelta più ampia e di condizioni ottimali. Queste pratiche discriminatorie sono un fattore importante che contribuisce ai livelli relativamente bassi di transazioni commerciali transfrontaliere all'interno dell'Unione, in particolare nel settore del commercio elettronico, il che impedisce di *realizzare* appieno il potenziale di *sviluppo* del mercato interno *e ritarda od ostacola l'innovazione tecnologica nel settore*. Specificare in quali circostanze un trattamento differenziato di questo tipo non sia in alcun modo giustificabile, dovrebbe offrire certezza del diritto a tutti i partecipanti alle transazioni transfrontaliere e dovrebbe garantire che le norme

rispettare in tutto il mercato interno.

antidiscriminatorie vengano efficacemente applicate e fatte rispettare in tutto il mercato interno.

Or. en

Emendamento 53

Angelika Niebler

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) In questo modo taluni operatori segmentano artificialmente il mercato interno lungo le frontiere interne e ostacolano la libera circolazione delle merci e dei servizi, limitando così i diritti dei consumatori e impedendo loro di beneficiare di una scelta più ampia e di condizioni ottimali. Queste pratiche discriminatorie sono un fattore importante che contribuisce ai livelli relativamente bassi di transazioni commerciali transfrontaliere all'interno dell'Unione, in particolare nel settore del commercio elettronico, il che impedisce di sviluppare appieno il potenziale di crescita del mercato interno. Specificare in quali circostanze un trattamento differenziato di questo tipo non sia in alcun modo giustificabile, dovrebbe offrire chiarezza e certezza del diritto a tutti i partecipanti alle transazioni transfrontaliere e dovrebbe garantire che le norme antidiscriminatorie vengano efficacemente applicate e fatte rispettare in tutto il mercato interno.

Emendamento

(2) In questo modo taluni operatori segmentano artificialmente il mercato interno lungo le frontiere interne e ostacolano la libera circolazione delle merci e dei servizi, limitando così i diritti dei consumatori e impedendo loro di beneficiare di una scelta più ampia **di beni e servizi** e di condizioni ottimali. Queste pratiche discriminatorie sono un fattore importante che contribuisce ai livelli relativamente bassi di transazioni commerciali transfrontaliere all'interno dell'Unione, in particolare nel settore del commercio elettronico, il che impedisce di sviluppare appieno il potenziale di crescita del mercato interno. Specificare in quali circostanze un trattamento differenziato di questo tipo non sia in alcun modo giustificabile, dovrebbe offrire chiarezza e certezza del diritto a tutti i partecipanti alle transazioni transfrontaliere e dovrebbe garantire che le norme antidiscriminatorie vengano efficacemente applicate e fatte rispettare in tutto il mercato interno.

Or. de

Emendamento 54

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) In questo modo taluni operatori segmentano artificialmente il mercato interno lungo le frontiere interne e ostacolano la libera circolazione delle merci e dei servizi, limitando così i diritti dei consumatori e impedendo loro di beneficiare di una scelta più ampia e di condizioni ottimali. Queste pratiche discriminatorie sono un fattore importante che contribuisce ai livelli relativamente bassi di transazioni commerciali transfrontaliere all'interno dell'Unione, in particolare nel settore del commercio elettronico, il che impedisce di sviluppare appieno il potenziale di crescita del mercato interno. Specificare in quali circostanze un trattamento differenziato di questo tipo non sia in alcun modo giustificabile, dovrebbe offrire chiarezza e certezza del diritto a tutti i partecipanti alle transazioni transfrontaliere e dovrebbe garantire che le norme antidiscriminatorie vengano efficacemente applicate e fatte rispettare in tutto il mercato interno.

Emendamento

(2) In questo modo taluni operatori segmentano artificialmente il mercato interno lungo le frontiere interne e ostacolano la libera circolazione delle merci e dei servizi, limitando così i diritti dei consumatori e impedendo loro di beneficiare di una scelta più ampia **di beni e servizi** e di condizioni ottimali. Queste pratiche discriminatorie sono un fattore importante che contribuisce ai livelli relativamente bassi di transazioni commerciali transfrontaliere all'interno dell'Unione, in particolare nel settore del commercio elettronico, il che impedisce di sviluppare appieno il potenziale di crescita del mercato interno. Specificare in quali circostanze un trattamento differenziato di questo tipo non sia in alcun modo giustificabile, dovrebbe offrire chiarezza e certezza del diritto a tutti i partecipanti alle transazioni transfrontaliere e dovrebbe garantire che le norme antidiscriminatorie vengano efficacemente applicate e fatte rispettare in tutto il mercato interno.

Or. en

Motivazione

Adeguamento del testo al campo di applicazione del regolamento.

Emendamento 55
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) *Gli ostacoli commerciali nazionali esistenti frammentano il mercato unico e, in tal modo, costringono spesso gli*

operatori a ricorrere a pratiche di geoblocco. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero pertanto continuare a rimuovere tali ostacoli al fine di ridurre la frammentazione del mercato e completare il mercato unico.

Or. en

Emendamento 56
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) A norma dell'articolo 20 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, gli Stati membri sono tenuti a garantire che i prestatori di servizi stabiliti nell'Unione non trattino in modo diverso i destinatari dei servizi sulla base della loro nazionalità o del loro luogo di residenza. Tuttavia, tale disposizione non è stata pienamente efficace nella lotta alla discriminazione e non ha sufficientemente ridotto l'incertezza giuridica, soprattutto a causa della possibilità di giustificare le differenze di trattamento che consente e delle conseguenti difficoltà di applicazione pratica. Inoltre, i blocchi geografici e le altre forme di discriminazione fondate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento possono verificarsi anche in conseguenza di azioni da parte di operatori residenti in paesi terzi, che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

Emendamento

(3) A norma dell'articolo 20 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, gli Stati membri sono tenuti a garantire che i prestatori di servizi stabiliti nell'Unione non trattino in modo diverso i destinatari dei servizi sulla base della loro nazionalità o del loro luogo di residenza. Tuttavia, tale disposizione non è stata pienamente efficace nella lotta alla discriminazione e non ha sufficientemente ridotto l'incertezza giuridica, soprattutto a causa della possibilità di giustificare le differenze di trattamento che consente e delle conseguenti difficoltà di applicazione pratica. Inoltre, i blocchi geografici e le altre forme di discriminazione fondate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento possono verificarsi anche in conseguenza di azioni da parte di operatori residenti in paesi terzi, che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva. ***Tale discriminazione si è inoltre spesso verificata con il consenso informale delle autorità amministrative e di regolamentazione nazionali, che hanno deciso di non agire contro tale pratica, pur essendo ben consapevoli della sua esistenza. Tale atteggiamento andrebbe***

superato se si vuole sviluppare appieno il potenziale del mercato unico digitale.

¹⁷ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

¹⁷ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

Or. en

Emendamento 57 **José Blanco López**

Proposta di regolamento **Considerando 3**

Testo della Commissione

(3) A norma dell'articolo 20 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, gli Stati membri sono tenuti a garantire che i prestatori di servizi stabiliti nell'Unione non trattino in modo diverso i destinatari dei servizi sulla base della loro nazionalità o del loro luogo di residenza. Tuttavia, tale disposizione non è stata pienamente efficace nella lotta alla discriminazione e non ha sufficientemente ridotto l'incertezza giuridica, soprattutto a causa della possibilità di giustificare le differenze di trattamento che consente e delle conseguenti difficoltà di applicazione pratica. Inoltre, i blocchi geografici e le altre forme di discriminazione fondate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento possono verificarsi anche in conseguenza di azioni da parte di operatori residenti in paesi terzi, che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

¹⁷ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno

Emendamento

(3) A norma dell'articolo 20 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, gli Stati membri sono tenuti a garantire che i prestatori di servizi stabiliti nell'Unione non trattino in modo diverso i destinatari dei servizi sulla base della loro nazionalità o del loro luogo di residenza. Tuttavia, tale disposizione non è stata pienamente efficace nella lotta alla discriminazione e non ha sufficientemente ridotto l'incertezza giuridica, soprattutto a causa della possibilità di giustificare le differenze di trattamento che consente e delle conseguenti difficoltà di applicazione pratica. Inoltre, i blocchi geografici *ingiustificati* e le altre forme di discriminazione fondate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento possono verificarsi anche in conseguenza di azioni da parte di operatori residenti in paesi terzi, che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

¹⁷ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno

Or. es

Emendamento 58

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Benché il presente regolamento miri a impedire i blocchi geografici e ad eliminare in tal modo un ostacolo al funzionamento del mercato interno, è necessario tenere presente che molte altre differenze tra le legislazioni degli Stati membri, ad esempio norme nazionali diverse, o la mancanza di un riconoscimento reciproco o di un'armonizzazione a livello di Unione costituiscono tuttora ostacoli importanti che continuano a causare la frammentazione del mercato unico.

Or. en

Emendamento 59

Angelika Niebler

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Il presente regolamento chiarisce la direttiva sui servizi (2006/123/CE) ma non la sostituisce. La direttiva 2006/123/CE continuerà ad applicarsi.

Or. de

Emendamento 60

Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Pertanto, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno, le misure specifiche previste dal presente regolamento, che fissa una serie chiara, uniforme ed efficace di regole su alcuni aspetti in particolare, sono necessarie.

Emendamento

(4) Pertanto, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno, le misure specifiche previste dal presente regolamento, che fissa una serie chiara, uniforme ed efficace di regole su alcuni aspetti in particolare, sono necessarie. ***Tali misure dovrebbero mantenere l'equilibrio tra la protezione dei consumatori e la libertà economica e contrattuale degli operatori. A tale riguardo, agli operatori non dovrebbero essere imposti costi od oneri amministrativi sproporzionati né l'obbligo di consegna in tutti gli Stati membri. Inoltre, i nuovi obblighi imposti agli Stati membri non dovrebbero andare al di là di quanto è necessario per dare attuazione alle nuove norme.***

Or. en

Emendamento 61

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il presente regolamento mira a evitare la discriminazione dei clienti basata sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento, compresi i blocchi geografici, nell'ambito delle transazioni commerciali transfrontaliere tra operatori e clienti relative alla vendita di beni e alla fornitura di servizi all'interno dell'Unione. Si prefigge di ***contrastare*** la discriminazione diretta e indiretta, ***comprese quindi*** le disparità di trattamento

Emendamento

(5) Il presente regolamento mira a evitare la discriminazione dei clienti basata sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento, compresi i blocchi geografici, nell'ambito delle transazioni commerciali transfrontaliere tra operatori e clienti relative alla vendita di beni e alla fornitura di servizi all'interno dell'Unione. Si prefigge di ***evitare*** la discriminazione diretta e indiretta. ***Per discriminazione indiretta s'intende l'applicazione di criteri***

ingiustificate sulla base di altri criteri di differenziazione che producono lo stesso risultato, come l'applicazione di criteri basati direttamente sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti. Tali altri criteri possono venire applicati, in particolare, sulla base di informazioni indicanti l'ubicazione fisica dei clienti, come l'indirizzo IP utilizzato per accedere a un'interfaccia online, l'indirizzo indicato per la consegna delle merci, la scelta della lingua effettuata o lo Stato membro in cui lo strumento di pagamento del cliente è stato emesso.

di differenziazione dei clienti diversi dalla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento, che producono, dal punto di vista deterministico o statistico, lo stesso risultato dell'applicazione diretta dei medesimi criteri. Il regolamento disciplina inoltre le disparità di trattamento ingiustificate sulla base di altri criteri di differenziazione che producono lo stesso risultato, come l'applicazione di criteri basati direttamente sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti. Tali altri criteri possono venire applicati, in particolare, sulla base di informazioni indicanti l'ubicazione fisica dei clienti, come l'indirizzo IP utilizzato per accedere a un'interfaccia online, l'indirizzo indicato per la consegna delle merci, la scelta della lingua effettuata o lo Stato membro in cui lo strumento di pagamento del cliente è stato emesso.

Or. en

Emendamento 62

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il presente regolamento mira a evitare la discriminazione dei clienti basata sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento, compresi i blocchi geografici, nell'ambito delle transazioni commerciali transfrontaliere tra operatori e clienti relative alla vendita di beni e alla fornitura di servizi all'interno dell'Unione. Si prefigge di contrastare la discriminazione diretta e indiretta, comprese quindi le disparità di trattamento ingiustificate sulla base di altri criteri di differenziazione che producono lo stesso risultato, come l'applicazione di criteri

Emendamento

(5) Il presente regolamento mira a evitare la discriminazione dei clienti basata sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento, compresi i blocchi geografici, nell'ambito delle transazioni commerciali transfrontaliere tra operatori e clienti relative alla vendita di beni e alla fornitura di servizi all'interno dell'Unione; ***le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE sono escluse dal suo campo di applicazione.*** Si prefigge di contrastare la discriminazione diretta e indiretta, comprese quindi le disparità di trattamento ingiustificate sulla base di altri

basati direttamente sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti. Tali altri criteri possono venire applicati, in particolare, sulla base di informazioni indicanti l'ubicazione fisica dei clienti, come l'indirizzo IP utilizzato per accedere a un'interfaccia online, l'indirizzo indicato per la consegna delle merci, la scelta della lingua effettuata o lo Stato membro in cui lo strumento di pagamento del cliente è stato emesso.

criteri di differenziazione che producono lo stesso risultato, come l'applicazione di criteri basati direttamente sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti. Tali altri criteri possono venire applicati, in particolare, sulla base di informazioni indicanti l'ubicazione fisica dei clienti, come l'indirizzo IP utilizzato per accedere a un'interfaccia online, l'indirizzo indicato per la consegna delle merci, la scelta della lingua effettuata o lo Stato membro in cui lo strumento di pagamento del cliente è stato emesso.

Or. es

Emendamento 63

Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il presente regolamento mira a evitare la discriminazione dei clienti basata sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento, compresi i blocchi geografici, nell'ambito delle transazioni commerciali transfrontaliere tra operatori e clienti relative alla vendita di beni e alla fornitura di servizi all'interno dell'Unione. Si prefigge di contrastare la discriminazione diretta e indiretta, comprese quindi le disparità di trattamento ingiustificate sulla base di altri criteri di differenziazione che producono lo stesso risultato, come l'applicazione di criteri basati direttamente sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti. Tali altri criteri possono venire applicati, in particolare, sulla base di informazioni indicanti l'ubicazione fisica dei clienti, come l'indirizzo IP utilizzato per accedere a un'interfaccia online, l'indirizzo indicato

Emendamento

(5) Il presente regolamento mira a evitare la discriminazione **ingiustificata** dei clienti basata sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento, compresi i blocchi geografici, nell'ambito delle transazioni commerciali transfrontaliere tra operatori e clienti relative alla vendita di beni e alla fornitura di servizi all'interno dell'Unione; Si prefigge di contrastare la discriminazione diretta e indiretta, comprese quindi le disparità di trattamento ingiustificate sulla base di altri criteri di differenziazione che producono lo stesso risultato, come l'applicazione di criteri basati direttamente sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti. Tali altri criteri possono venire applicati, in particolare, sulla base di informazioni indicanti l'ubicazione fisica dei clienti, come l'indirizzo IP utilizzato per accedere a un'interfaccia online, l'indirizzo indicato

per la consegna delle merci, la scelta della lingua effettuata o lo Stato membro in cui lo strumento di pagamento del cliente è stato emesso.

per la consegna delle merci, la scelta della lingua effettuata o lo Stato membro in cui lo strumento di pagamento del cliente è stato emesso.

Or. en

Emendamento 64

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Considerando che alcuni ostacoli normativi e amministrativi per gli operatori sono stati eliminati in tutta l'Unione in alcuni settori dei servizi a seguito dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE, per quanto riguarda l'ambito di applicazione materiale, occorre garantire la coerenza tra il presente regolamento e la direttiva 2006/123/CE. ***Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento si applicano, inter alia, anche ai servizi non audiovisivi forniti mediante mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, fatta salva tuttavia l'esclusione specifica prevista all'articolo 4 e la successiva valutazione di tale esclusione, di cui all'articolo 9. I servizi audiovisivi, compresi quelli la cui principale funzione consiste nel fornire accesso alla trasmissione di eventi sportivi e che sono forniti sulla base di licenze territoriali esclusive, sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.*** L'accesso ai servizi finanziari al dettaglio, compresi i servizi di pagamento, devono pertanto essere esclusi anch'essi, in deroga alle disposizioni del presente regolamento concernenti la non discriminazione in materia di pagamenti.

Emendamento

(6) Considerando che alcuni ostacoli normativi e amministrativi per gli operatori sono stati eliminati in tutta l'Unione in alcuni settori dei servizi a seguito dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE, per quanto riguarda l'ambito di applicazione materiale, occorre garantire la coerenza tra il presente regolamento e la direttiva 2006/123/CE. L'accesso ai servizi finanziari al dettaglio, compresi i servizi di pagamento, devono pertanto essere esclusi anch'essi, in deroga alle disposizioni del presente regolamento concernenti la non discriminazione in materia di pagamenti.

Motivazione

Modifica necessaria per adeguare i considerando al nuovo contenuto dell'articolo 4.

Emendamento 65

Aldo Patriciello

Proposta di regolamento**Considerando 6***Testo della Commissione*

(6) Considerando che alcuni ostacoli normativi e amministrativi per gli operatori sono stati eliminati in tutta l'Unione in alcuni settori dei servizi a seguito dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE, per quanto riguarda l'ambito di applicazione materiale, occorre garantire la coerenza tra il presente regolamento e la direttiva 2006/123/CE. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento si applicano, inter alia, anche ai servizi non audiovisivi forniti mediante mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, fatta salva tuttavia l'esclusione specifica prevista all'articolo 4 e la successiva valutazione di tale esclusione, di cui all'articolo 9. ***I servizi audiovisivi, compresi quelli la cui principale funzione consiste nel fornire accesso alla trasmissione di eventi sportivi e che sono forniti sulla base di licenze territoriali esclusive, sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. L'accesso ai servizi finanziari al dettaglio, compresi i servizi di pagamento, devono pertanto essere esclusi anch'essi, in deroga alle disposizioni del presente regolamento concernenti la non discriminazione in materia di pagamenti.***

Emendamento

(6) Considerando che alcuni ostacoli normativi e amministrativi per gli operatori sono stati eliminati in tutta l'Unione in alcuni settori dei servizi a seguito dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE, per quanto riguarda l'ambito di applicazione materiale, occorre garantire la coerenza tra il presente regolamento e la direttiva 2006/123/CE. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento si applicano, inter alia, anche ai servizi non audiovisivi forniti mediante mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, fatta salva tuttavia l'esclusione specifica prevista all'articolo 4 e la successiva valutazione di tale esclusione, di cui all'articolo 9.

Emendamento 66**Kaja Kallas****Proposta di regolamento****Considerando 6***Testo della Commissione*

(6) Considerando che alcuni ostacoli normativi e amministrativi per gli operatori sono stati eliminati in tutta l'Unione in alcuni settori dei servizi a seguito dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE, per quanto riguarda l'ambito di applicazione materiale, occorre garantire la coerenza tra il presente regolamento e la direttiva 2006/123/CE. ***Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento si applicano, inter alia, anche ai servizi non audiovisivi forniti mediante mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, fatta salva tuttavia l'esclusione specifica prevista all'articolo 4 e la successiva valutazione di tale esclusione, di cui all'articolo 9.*** I servizi audiovisivi, compresi quelli la cui principale funzione consiste nel fornire accesso alla trasmissione di eventi sportivi e che sono forniti sulla base di licenze territoriali esclusive, sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. L'accesso ai servizi finanziari al dettaglio, compresi i servizi di pagamento, devono pertanto essere esclusi anch'essi, in deroga alle disposizioni del presente regolamento concernenti la non discriminazione in materia di pagamenti.

Emendamento

(6) Considerando che alcuni ostacoli normativi e amministrativi per gli operatori sono stati eliminati in tutta l'Unione in alcuni settori dei servizi a seguito dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE, per quanto riguarda l'ambito di applicazione materiale, occorre garantire la ***massima*** coerenza ***possibile*** tra il presente regolamento e la direttiva 2006/123/CE. I servizi audiovisivi, compresi quelli la cui principale funzione consiste nel fornire accesso alla trasmissione di eventi sportivi e che sono forniti sulla base di licenze territoriali esclusive, sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. L'accesso ai servizi finanziari al dettaglio, compresi i servizi di pagamento, devono pertanto essere esclusi anch'essi, in deroga alle disposizioni del presente regolamento concernenti la non discriminazione in materia di pagamenti.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Considerando che alcuni ostacoli normativi e amministrativi per gli operatori sono stati eliminati in tutta l'Unione in alcuni settori dei servizi a seguito dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE, per quanto riguarda l'ambito di applicazione materiale, occorre garantire la coerenza tra il presente regolamento e la direttiva 2006/123/CE. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento si applicano, inter alia, anche ai servizi non audiovisivi forniti mediante mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, fatta salva tuttavia l'esclusione specifica prevista all'articolo 4 **e la successiva valutazione di tale esclusione, di cui all'articolo 9.** I servizi audiovisivi, compresi quelli la cui principale funzione consiste nel fornire accesso alla trasmissione di eventi sportivi e che sono forniti sulla base di licenze territoriali esclusive, sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. L'accesso ai servizi finanziari al dettaglio, compresi i servizi di pagamento, devono pertanto essere esclusi anch'essi, in deroga alle disposizioni del presente regolamento concernenti la non discriminazione in materia di pagamenti.

Emendamento

(6) Considerando che alcuni ostacoli normativi e amministrativi per gli operatori sono stati eliminati in tutta l'Unione in alcuni settori dei servizi a seguito dell'attuazione della direttiva 2006/123/CE, per quanto riguarda l'ambito di applicazione materiale, occorre garantire la coerenza tra il presente regolamento e la direttiva 2006/123/CE. Di conseguenza, le disposizioni del presente regolamento si applicano, inter alia, anche ai servizi non audiovisivi forniti mediante mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, fatta salva tuttavia l'esclusione specifica prevista all'articolo 4. I servizi audiovisivi, compresi quelli la cui principale funzione consiste nel fornire accesso alla trasmissione di eventi sportivi e che sono forniti sulla base di licenze territoriali esclusive, sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. L'accesso ai servizi finanziari al dettaglio, compresi i servizi di pagamento, devono pertanto essere esclusi anch'essi, in deroga alle disposizioni del presente regolamento concernenti la non discriminazione in materia di pagamenti.

Or. de

Motivazione

L'accesso a opere protette da diritto d'autore o ad altri materiali protetti e l'uso di tali opere o materiali dovrebbero continuare a esulare dall'ambito di applicazione del regolamento. In tal modo si eviteranno sovrapposizioni con altri atti legislativi dell'UE.

Emendamento 68
Kaja Kallas

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La discriminazione può interessare anche i servizi nel settore dei trasporti, in particolare per quanto riguarda le vendite di biglietti per il trasporto di passeggeri. ***Tuttavia, a tale proposito il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸, il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰ contengono già ampi divieti di discriminazione riguardanti tutte le pratiche discriminatorie cui il presente regolamento intende porre rimedio. Inoltre, si prevede che il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹ venga modificato in tal senso nel prossimo futuro. Pertanto, e al fine di garantire la coerenza con il campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE, i servizi nel settore dei trasporti dovrebbero rimanere al di fuori del campo di applicazione del presente regolamento.***

²¹ ***Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).***

Emendamento

(7) La discriminazione può interessare anche i servizi nel settore dei trasporti, in particolare per quanto riguarda le vendite di biglietti per il trasporto di passeggeri, ***pertanto le disposizioni*** del presente regolamento ***dovrebbero applicarsi anche a detti servizi.***

Or. en

Motivazione

Nonostante sia necessario mantenere la coerenza con l'ambito di applicazione della direttiva sui servizi, la varietà dei servizi di trasporto forniti online si è ampliata ed evoluta in seguito all'adozione di tale direttiva, e spesso si verificano discriminazioni per quanto concerne le

vendite di biglietti. L'esenzione di tali servizi non è pertanto giustificata.

Emendamento 69

Lieve Wierinck

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Il presente regolamento non dovrebbe ***incidere sugli*** atti del diritto dell'Unione riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare sulle disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e sulla competenza giurisdizionale di cui ai regolamenti (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ e (UE) 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, compresa l'applicazione di tali atti e norme nei singoli casi. In particolare, il semplice fatto che un operatore economico agisca in conformità alle disposizioni del presente regolamento non implica che egli diriga le sue attività verso lo Stato membro del consumatore ai fini di tale applicazione.

Emendamento

(10) Il presente regolamento non dovrebbe ***pregiudicare gli*** atti del diritto dell'Unione riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare sulle disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e sulla competenza giurisdizionale di cui ai regolamenti (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ e (UE) 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, compresa l'applicazione di tali atti e norme nei singoli casi. In particolare, il semplice fatto che un operatore economico agisca in conformità alle disposizioni del presente regolamento non implica che egli diriga le sue attività verso lo Stato membro del consumatore ai fini di tale applicazione. ***Per tale ragione, e al fine di garantire la certezza del diritto per gli operatori che rispettano il presente regolamento, è opportuno chiarire che il semplice fatto che un operatore garantisca l'accesso alla sua interfaccia online ai clienti di un altro Stato membro, non applichi condizioni generali di accesso diverse nei casi previsti dal presente regolamento, anche, se del caso, attraverso la conclusione di contratti, o accetti strumenti di pagamento di un altro Stato membro non dovrebbe di per sé essere interpretato, ai fini della determinazione del diritto applicabile e della competenza giurisdizionale, come un'indicazione del fatto che le attività dell'operatore sono dirette verso lo Stato membro del consumatore, a meno che ulteriori elementi non dimostrino***

L'esistenza di un'intenzione da parte dell'operatore di dirigere le attività verso tale Stato membro conformemente alla legislazione dell'Unione.

²⁴ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

²⁵ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

²⁴ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

²⁵ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

Or. en

Emendamento 70 **José Blanco López**

Proposta di regolamento **Considerando 10**

Testo della Commissione

(10) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sugli atti del diritto dell'Unione riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare sulle disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e sulla competenza giurisdizionale di cui ai regolamenti (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ e (UE) 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, compresa l'applicazione di tali atti e norme nei singoli casi. In particolare, il semplice fatto che un operatore economico agisca in conformità alle disposizioni del presente regolamento non implica che egli diriga le sue attività verso lo Stato membro del consumatore ai

Emendamento

(10) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sugli atti del diritto dell'Unione riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare sulle disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e sulla competenza giurisdizionale di cui ai regolamenti (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ e (UE) 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, compresa l'applicazione di tali atti e norme nei singoli casi. In particolare, il semplice fatto che un operatore economico agisca in conformità alle disposizioni del presente regolamento non implica che egli diriga le sue attività verso lo Stato membro del consumatore ai fini di tale applicazione **e non dovrebbe**

fini di tale applicazione.

²⁴ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

²⁵ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

pertanto comportare un obbligo di vendita.

²⁴ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

²⁵ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

Or. es

Emendamento 71

Eva Kaili

Proposta di regolamento **Considerando 10 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Il fatto che gli operatori che rispettano il presente regolamento garantiscano l'accesso alla loro interfaccia online ai clienti di un altro Stato membro o non applichino condizioni generali di accesso diverse nei casi previsti dal presente regolamento non dovrebbe essere interpretato, ai fini della determinazione del diritto applicabile e della competenza giurisdizionale, come un'indicazione del fatto che le loro attività sono dirette verso lo Stato membro del consumatore, a meno che ulteriori elementi non dimostrino l'esistenza di un'intenzione in tal senso.

Or. en

Emendamento 72
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le pratiche discriminatorie che il presente regolamento intende affrontare vengono messe in atto di solito attraverso termini e condizioni generali e altre informazioni stabilite e applicate da o per conto dell'operatore interessato, come presupposto per ottenere accesso ai prodotti o servizi in questione, e che vengono messi a disposizione del pubblico in generale. Tali condizioni generali di accesso comprendono, tra l'altro, prezzi, condizioni di pagamento e condizioni di consegna. Possono essere messe a disposizione del pubblico da o per conto dell'operatore attraverso diversi mezzi, come le informazioni divulgate dalla pubblicità o da siti web, o contenute nella documentazione precontrattuale o contrattuale. Tali condizioni si applicano in assenza di un accordo diverso negoziato individualmente e concluso direttamente tra l'operatore ed il cliente. Termini e condizioni negoziati individualmente tra l'operatore e i clienti non vanno considerati condizioni generali di accesso ai fini del presente regolamento.

Emendamento

(11) Le pratiche discriminatorie che il presente regolamento intende affrontare vengono messe in atto di solito attraverso termini e condizioni generali e altre informazioni stabilite e applicate da o per conto dell'operatore interessato, come presupposto per ottenere accesso ai prodotti o servizi in questione, e che vengono messi a disposizione del pubblico in generale. Tali condizioni generali di accesso comprendono, tra l'altro, prezzi, condizioni di pagamento e condizioni di consegna. Possono essere messe a disposizione del pubblico da o per conto dell'operatore attraverso diversi mezzi, come le informazioni divulgate dalla pubblicità o da siti web, o contenute nella documentazione precontrattuale o contrattuale. Tali condizioni si applicano in assenza di un accordo diverso negoziato individualmente e concluso direttamente tra l'operatore ed il cliente. Termini e condizioni negoziati individualmente tra l'operatore e i clienti non vanno considerati condizioni generali di accesso ai fini del presente regolamento. ***Come dimostrazione di tale negoziato individuale, le autorità di regolamentazione dovrebbero esigere una prova che attesti che i termini e le condizioni contrattuali sono sostanzialmente personalizzati.***

Or. en

Emendamento 73
Kaja Kallas, Lieve Wierinck

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le pratiche discriminatorie che il presente regolamento intende affrontare vengono messe in atto di solito attraverso termini e condizioni generali e altre informazioni stabilite e applicate da o per conto dell'operatore interessato, come presupposto per ottenere accesso ai prodotti o servizi in questione, e che vengono messi a disposizione del pubblico in generale. Tali condizioni generali di accesso comprendono, tra l'altro, prezzi, condizioni di pagamento e condizioni di consegna. Possono essere messe a disposizione del pubblico da o per conto dell'operatore attraverso diversi mezzi, come le informazioni divulgate dalla pubblicità o da siti web, o contenute nella documentazione precontrattuale o contrattuale. Tali condizioni si applicano in assenza di un accordo diverso negoziato individualmente e concluso direttamente tra l'operatore ed il cliente. Termini e condizioni negoziati individualmente tra l'operatore e i clienti non vanno considerati condizioni generali di accesso ai fini del presente regolamento.

Emendamento

(11) Le pratiche discriminatorie che il presente regolamento intende affrontare vengono messe in atto di solito attraverso termini e condizioni generali e altre informazioni stabilite e applicate da o per conto dell'operatore interessato, come presupposto per ottenere accesso ai prodotti o servizi in questione, e che vengono messi a disposizione del pubblico in generale. Tali condizioni generali di accesso comprendono, tra l'altro, prezzi, ***obblighi basati sui prefissi telefonici***, condizioni di pagamento e condizioni di consegna. Possono essere messe a disposizione del pubblico da o per conto dell'operatore attraverso diversi mezzi, come le informazioni divulgate dalla pubblicità o da siti web, o contenute nella documentazione precontrattuale o contrattuale. Tali condizioni si applicano in assenza di un accordo diverso negoziato individualmente e concluso direttamente tra l'operatore ed il cliente. Termini e condizioni negoziati individualmente tra l'operatore e i clienti non vanno considerati condizioni generali di accesso ai fini del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Può sussistere discriminazione quando gli operatori richiedono a un cliente di avere un numero di telefono con un codice paese specifico per completare una transazione.

Emendamento 74

Angelika Niebler

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Le pratiche discriminatorie che il presente regolamento intende affrontare vengono messe in atto di solito attraverso termini e condizioni generali e altre informazioni stabilite e applicate da o per conto dell'operatore interessato, come presupposto per ottenere accesso ai prodotti o servizi in questione, e che vengono messi a disposizione del pubblico in generale. Tali condizioni generali di accesso comprendono, tra l'altro, **prezzi**, condizioni di pagamento e condizioni di consegna. Possono essere messe a disposizione del pubblico da o per conto dell'operatore attraverso diversi mezzi, come le informazioni divulgate dalla pubblicità o da siti web, o contenute nella documentazione precontrattuale o contrattuale. Tali condizioni si applicano in assenza di un accordo diverso negoziato individualmente e concluso direttamente tra l'operatore ed il cliente. Termini e condizioni negoziati individualmente tra l'operatore e i clienti non vanno considerati condizioni generali di accesso ai fini del presente regolamento.

Emendamento

(11) Le pratiche discriminatorie che il presente regolamento intende affrontare vengono messe in atto di solito attraverso termini e condizioni generali e altre informazioni stabilite e applicate da o per conto dell'operatore interessato, come presupposto per ottenere accesso ai prodotti o servizi in questione, e che vengono messi a disposizione del pubblico in generale. Tali condizioni generali di accesso comprendono, tra l'altro, condizioni di pagamento e condizioni di consegna. Possono essere messe a disposizione del pubblico da o per conto dell'operatore attraverso diversi mezzi, come le informazioni divulgate dalla pubblicità o da siti web, o contenute nella documentazione precontrattuale o contrattuale. Tali condizioni si applicano in assenza di un accordo diverso negoziato individualmente e concluso direttamente tra l'operatore ed il cliente. Termini e condizioni negoziati individualmente tra l'operatore e i clienti non vanno considerati condizioni generali di accesso ai fini del presente regolamento.

Or. de

Motivazione

Come indicato nella relazione, la fissazione dei prezzi non dovrebbe rientrare nel campo di applicazione del regolamento in esame. La proposta non mira a modificare le politiche di fissazione dei prezzi degli operatori.

Emendamento 75 **Angelika Niebler**

Proposta di regolamento **Considerando 11 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) *Le divergenti modalità di fissazione dei prezzi nei singoli Stati*

membri non contano come pratica discriminatoria.

Or. de

Emendamento 76
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) *Sia i consumatori **che le imprese** devono essere tutelati dalla discriminazione per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza **o di stabilimento** quando agiscono come clienti ai fini del presente regolamento. **Tuttavia, tale protezione non dovrebbe estendersi ai clienti che acquistano un bene o un servizio per la rivendita, poiché interesserebbe sistemi di distribuzione ampiamente utilizzati dalle aziende nelle relazioni tra imprese, quali la distribuzione esclusiva e selettiva, che in genere consentire ai fabbricanti di scegliere i propri rivenditori al dettaglio, nel rispetto delle regole di concorrenza.***

Emendamento

(12) I consumatori devono essere tutelati dalla discriminazione per motivi legati alla nazionalità **e** al luogo di residenza quando agiscono come clienti ai fini del presente regolamento.

Or. de

Motivazione

Il regolamento dovrebbe riguardare solo le transazioni tra imprese e consumatori, L'emendamento elimina sovrapposizioni con le norme in materia di concorrenza.

Emendamento 77
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Per aumentare le possibilità per i clienti di accedere alle informazioni relative alle vendite di beni e alla prestazione di servizi per il mercato interno e **ad** aumentare la trasparenza, anche per quanto riguarda i prezzi, gli operatori non devono impedire ai clienti attraverso l'uso di misure tecnologiche o di altro tipo di avere pieno e pari accesso alle interfacce online in base alla nazionalità oppure al luogo di residenza o di stabilimento. Tali misure tecnologiche possono comprendere, in particolare, le tecnologie utilizzate per determinare l'ubicazione fisica del cliente, compresa la tracciabilità attraverso l'indirizzo IP, le coordinate ottenute tramite un sistema globale di navigazione satellitare o i dati relativi a un'operazione di pagamento. Tuttavia, il divieto di discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle interfacce online non va essere inteso come un obbligo da parte dell'operatore di effettuare transazioni commerciali con i clienti.

(14) Per aumentare le possibilità per i clienti di accedere alle informazioni relative alle vendite di beni e alla prestazione di servizi per il mercato interno e **per** aumentare la trasparenza, anche per quanto riguarda i prezzi, **ma non solo**, gli operatori **o eventuali altre parti che agiscano a loro nome** non devono impedire ai clienti attraverso l'uso di misure tecnologiche o di altro tipo di avere pieno e pari accesso alle interfacce online in base alla nazionalità oppure al luogo di residenza o di stabilimento. Tali misure tecnologiche possono comprendere, in particolare, le tecnologie utilizzate per determinare l'ubicazione fisica del cliente, compresa la tracciabilità attraverso l'indirizzo IP, **la cronologia e/o gli schemi di navigazione, il monitoraggio o la localizzazione GSM**, le coordinate ottenute tramite un sistema globale di navigazione satellitare o i dati relativi a un'operazione di pagamento. Tuttavia, il divieto di discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle interfacce online non va essere inteso come un obbligo da parte dell'operatore di effettuare transazioni commerciali con i clienti.

Or. en

Emendamento 78 **Angelo Ciocca**

Proposta di regolamento **Considerando 14**

Testo della Commissione

(14) Per aumentare le possibilità per i clienti di accedere alle informazioni relative alle vendite di beni e alla prestazione di servizi per il mercato interno e **ad** aumentare la trasparenza, anche per quanto riguarda i prezzi, gli operatori non **devono** impedire ai clienti attraverso l'uso di misure tecnologiche o di altro tipo di

Emendamento

(14) Per aumentare le possibilità per i clienti di accedere alle informazioni relative alle vendite di beni e alla prestazione di servizi per il mercato interno e **per** aumentare la trasparenza, anche per quanto riguarda i prezzi, gli operatori **potrebbero** non impedire ai clienti attraverso l'uso di misure tecnologiche o di

avere pieno e pari accesso alle interfacce online in base alla nazionalità oppure al luogo di residenza o di stabilimento. Tali misure tecnologiche possono comprendere, in particolare, le tecnologie utilizzate per determinare l'ubicazione fisica del cliente, compresa la tracciabilità attraverso l'indirizzo IP, le coordinate ottenute tramite un sistema globale di navigazione satellitare o i dati relativi a un'operazione di pagamento. Tuttavia, il divieto di discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle interfacce online non va essere inteso come un obbligo da parte dell'operatore di effettuare transazioni commerciali con i clienti.

altro tipo di avere pieno e pari accesso alle interfacce online in base alla nazionalità oppure al luogo di residenza o di stabilimento. Tali misure tecnologiche possono comprendere, in particolare, le tecnologie utilizzate per determinare l'ubicazione fisica del cliente, compresa la tracciabilità attraverso l'indirizzo IP, le coordinate ottenute tramite un sistema globale di navigazione satellitare o i dati relativi a un'operazione di pagamento. Tuttavia, il divieto di discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle interfacce online non va essere inteso come un obbligo da parte dell'operatore di effettuare transazioni commerciali con i clienti.

Or. it

Emendamento 79 **Angelika Niebler**

Proposta di regolamento **Considerando 14**

Testo della Commissione

(14) Per aumentare le possibilità per i clienti di accedere alle informazioni relative alle vendite di beni e alla prestazione di servizi per il mercato interno e **ad** aumentare la trasparenza, **anche per quanto riguarda i prezzi**, gli operatori non devono impedire ai clienti attraverso l'uso di misure tecnologiche o di altro tipo di avere pieno e pari accesso alle interfacce online in base alla nazionalità oppure al luogo di residenza o di stabilimento. Tali misure tecnologiche possono comprendere, in particolare, le tecnologie utilizzate per determinare l'ubicazione fisica del cliente, compresa la tracciabilità attraverso l'indirizzo IP, le coordinate ottenute tramite un sistema globale di navigazione satellitare o i dati relativi a un'operazione di pagamento. Tuttavia, il divieto di discriminazione per quanto riguarda

Emendamento

(14) Per aumentare le possibilità per i clienti di accedere alle informazioni relative alle vendite di beni e alla prestazione di servizi per il mercato interno e **per** aumentare la trasparenza, gli operatori non devono impedire ai clienti attraverso l'uso di misure tecnologiche o di altro tipo di avere pieno e pari accesso alle interfacce online in base alla nazionalità oppure al luogo di residenza o di stabilimento. Tali misure tecnologiche possono comprendere, in particolare, le tecnologie utilizzate per determinare l'ubicazione fisica del cliente, compresa la tracciabilità attraverso l'indirizzo IP, le coordinate ottenute tramite un sistema globale di navigazione satellitare o i dati relativi a un'operazione di pagamento. Tuttavia, il divieto di discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle interfacce

l'accesso alle interfacce online non va essere inteso come un obbligo da parte dell'operatore di effettuare transazioni commerciali con i clienti.

online non va essere inteso come un obbligo da parte dell'operatore di effettuare transazioni commerciali con i clienti.

Or. de

Motivazione

Come indicato nella motivazione, la fissazione dei prezzi non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento in esame. La proposta non mira a modificare le politiche di fissazione dei prezzi degli operatori.

Emendamento 80
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) *In particolare, qualsiasi operatore che utilizza tecnologie che gli consentono di praticare il geomarketing potrebbe essere tenuto a dimostrare alle autorità che non utilizza tali tecnologie, né le informazioni raccolte grazie a queste, al fine di applicare pratiche discriminatorie. Inoltre, agli operatori non dovrebbe essere consentito di vendere prodotti fisici se sono posti in essere meccanismi di blocco regionale applicabili nel territorio dell'Unione mediante hardware o software. Le differenze regionali corrispondenti alle norme tecniche nazionali comunicate come stabilito dall'articolo 12 del regolamento (UE) 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio non sono considerate meccanismi di blocco regionale.*

Or. en

Emendamento 81
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) In alcuni casi, il blocco, la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento senza l'assenso del cliente ad una versione alternativa di un'interfaccia online per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento del cliente potrebbero essere necessari per garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dalla legislazione degli Stati membri in conformità con il diritto dell'Unione. Tali leggi possono limitare l'accesso dei clienti a determinati beni o servizi, ad esempio vietando la visualizzazione di contenuti specifici in alcuni Stati membri. Non si dovrebbe impedire agli operatori di rispettare tali requisiti e di bloccare o limitare l'accesso a determinati clienti o a clienti in determinati territori o reindirizzarli verso un'interfaccia online, nella misura in cui ciò è necessario per tali ragioni.

Emendamento

(16) In alcuni casi, il blocco, la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento senza l'assenso del cliente ad una versione alternativa di un'interfaccia online per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento del cliente potrebbero essere necessari per garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dalla legislazione degli Stati membri in conformità con il diritto dell'Unione. Tali leggi possono limitare l'accesso dei clienti a determinati beni o servizi, ad esempio vietando la visualizzazione di contenuti specifici in alcuni Stati membri. Non si dovrebbe impedire agli operatori di rispettare tali requisiti e di bloccare o limitare l'accesso a determinati clienti o a clienti in determinati territori o reindirizzarli verso un'interfaccia online, nella misura in cui ciò è necessario per tali ragioni. ***Se un operatore blocca o limita l'accesso a un'interfaccia online al fine di garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dalla legislazione degli Stati membri, è tenuto a fornire una chiara giustificazione.***

Or. en

Emendamento 82
Eva Kaili

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) In alcuni casi, il blocco, la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento senza l'assenso del cliente ad una versione alternativa di un'interfaccia online per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento del cliente potrebbero essere necessari per garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dalla legislazione degli Stati membri in conformità con il diritto dell'Unione. Tali leggi possono limitare l'accesso dei clienti a determinati beni o servizi, ad esempio vietando la visualizzazione di contenuti specifici in alcuni Stati membri. Non si dovrebbe impedire agli operatori di rispettare tali requisiti e di bloccare o limitare l'accesso a determinati clienti o a clienti in determinati territori o reindirizzarli verso un'interfaccia online, nella misura in cui ciò è necessario per tali ragioni.

(16) In alcuni casi, il blocco, la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento senza l'assenso del cliente ad una versione alternativa di un'interfaccia online per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento del cliente potrebbero essere necessari per garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dalla legislazione degli Stati membri in conformità con il diritto dell'Unione. Tali leggi possono limitare l'accesso dei clienti a determinati beni o servizi, ad esempio vietando la visualizzazione di contenuti specifici in alcuni Stati membri. Non si dovrebbe impedire agli operatori di rispettare tali requisiti e di bloccare o limitare l'accesso a determinati clienti o a clienti in determinati territori o reindirizzarli verso un'interfaccia online, nella misura in cui ciò è necessario per tali ragioni. *Inoltre, l'applicazione del presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare le loro norme e i loro principi fondamentali in materia di libertà di stampa e di espressione.*

Or. en

Emendamento 83

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) In alcuni casi, il blocco, la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento senza l'assenso del cliente ad una versione alternativa di un'interfaccia online per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento del cliente potrebbero essere necessari per garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell'Unione o

Emendamento

(16) In alcuni casi, il blocco, la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento senza l'assenso del cliente ad una versione alternativa di un'interfaccia online per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento del cliente potrebbero essere necessari per garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell'Unione o

dalla legislazione degli Stati membri in conformità con il diritto dell'Unione. Tali leggi possono limitare l'accesso dei clienti a determinati beni o servizi, ad esempio vietando la visualizzazione di contenuti specifici in alcuni Stati membri. Non si dovrebbe impedire agli operatori di rispettare tali requisiti e di bloccare o limitare l'accesso a determinati clienti o a clienti in determinati territori o reindirizzarli verso un'interfaccia online, nella misura in cui ciò è necessario per tali ragioni.

dalla legislazione degli Stati membri in conformità con il diritto dell'Unione. Tali leggi possono limitare l'accesso dei clienti a determinati beni o servizi, ad esempio vietando la visualizzazione di contenuti specifici in alcuni Stati membri. Non si dovrebbe impedire agli operatori di rispettare tali requisiti e di bloccare o limitare l'accesso a determinati clienti o a clienti in determinati territori o reindirizzarli verso un'interfaccia online, nella misura in cui ciò è necessario per tali ragioni. ***Inoltre, l'applicazione del presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di applicare le loro norme e i loro principi fondamentali in materia di libertà di stampa e di espressione.***

Or. en

Emendamento 84 **Angelika Niebler**

Proposta di regolamento **Considerando 17**

Testo della Commissione

(17) In una serie di casi specifici, eventuali differenze nel trattamento dei clienti attraverso l'applicazione di condizioni generali di accesso, compreso il puro e semplice rifiuto di vendere beni o prestare servizi, per motivi connessi con la nazionalità o il luogo di residenza o di stabilimento dei clienti non possono essere oggettivamente giustificate. In tali situazioni ogni discriminazione di questo tipo dovrebbe essere vietata e i clienti dovrebbero perciò avere il diritto, alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento, di effettuare transazioni commerciali alle stesse condizioni di un consumatore locale e accedere pienamente e in modo paritario ai diversi prodotti o servizi offerti a prescindere dalla loro

Emendamento

(17) In una serie di casi specifici, eventuali differenze nel trattamento dei clienti attraverso l'applicazione di condizioni generali di accesso, compreso il puro e semplice rifiuto di vendere beni o prestare servizi, per motivi connessi con la nazionalità o il luogo di residenza o di stabilimento dei clienti non possono essere oggettivamente giustificate. In tali situazioni ogni discriminazione di questo tipo dovrebbe essere vietata e i clienti dovrebbero perciò avere il diritto, alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento, di effettuare transazioni commerciali alle stesse condizioni di un consumatore locale e accedere pienamente e in modo paritario ai diversi prodotti o servizi offerti a prescindere dalla loro

nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento. Ove necessario, gli operatori dovrebbero pertanto adottare misure per garantire il rispetto di tale divieto di discriminazione qualora la mancata adozione di tali misure impedisse ai clienti interessati tale accesso pieno e paritario. Tuttavia, il divieto applicabile in tali situazioni non comporta che gli operatori commerciali non possano dirigere le loro attività verso Stati membri diversi o determinati gruppi di clienti ricorrendo a offerte mirate e termini e condizioni diversi, anche predisponendo interfacce online specifiche per paese.

nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento. Ove necessario, gli operatori dovrebbero pertanto adottare misure per garantire il rispetto di tale divieto di discriminazione qualora la mancata adozione di tali misure impedisse ai clienti interessati tale accesso pieno e paritario. Tuttavia, il divieto applicabile in tali situazioni non comporta che gli operatori commerciali non possano dirigere le loro attività verso Stati membri diversi o determinati gruppi di clienti ricorrendo a offerte mirate e termini e condizioni diversi, anche predisponendo interfacce online specifiche per paese. ***Tuttavia, qualora debbano essere applicate condizioni diverse a servizi o beni per ragioni oggettive, ciò non costituisce una discriminazione illegittima quale definita all'articolo 20 e nel considerando 95 della direttiva 2006/123/CE (direttiva sui servizi).***

Or. de

Emendamento 85
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

(17) In ***una serie di casi specifici***, eventuali differenze nel trattamento dei clienti attraverso l'applicazione di condizioni generali di accesso, compreso il puro e semplice rifiuto di vendere beni o prestare servizi, per motivi connessi con la nazionalità o il luogo di residenza o di stabilimento dei clienti non possono essere oggettivamente giustificate. In tali situazioni ogni discriminazione di questo tipo dovrebbe essere vietata e i clienti dovrebbero perciò avere il diritto, alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento, di effettuare transazioni

Emendamento

(17) In ***linea di principio, e fatte salve le eccezioni specifiche previste dal presente regolamento***, eventuali differenze nel trattamento dei clienti attraverso l'applicazione di condizioni generali di accesso, compreso il puro e semplice rifiuto di vendere beni o prestare servizi, per motivi connessi con la nazionalità o il luogo di residenza o di stabilimento dei clienti, ***o eventuali altri mezzi indiretti correlati a tali criteri***, non possono essere oggettivamente giustificate ***ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno***. In

commerciali alle stesse condizioni di un consumatore locale e accedere pienamente e in modo paritario ai diversi prodotti o servizi offerti a prescindere dalla loro nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento. Ove necessario, gli operatori dovrebbero pertanto adottare misure per garantire il rispetto di tale divieto di discriminazione qualora la mancata adozione di tali misure impedisse ai clienti interessati tale accesso pieno e paritario. Tuttavia, il divieto applicabile in tali situazioni non comporta che gli operatori commerciali non possano dirigere le loro attività verso Stati membri diversi o determinati gruppi di clienti ricorrendo a offerte mirate e termini e condizioni diversi, anche predisponendo interfacce online specifiche per paese.

tali situazioni ogni discriminazione di questo tipo dovrebbe essere vietata e i clienti dovrebbero perciò avere il diritto, alle condizioni specifiche previste dal presente regolamento, di effettuare transazioni commerciali alle stesse condizioni di un consumatore locale e accedere pienamente e in modo paritario ai diversi prodotti o servizi offerti a prescindere dalla loro nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento. Ove necessario, gli operatori dovrebbero pertanto adottare misure per garantire il rispetto di tale divieto di discriminazione qualora la mancata adozione di tali misure impedisse ai clienti interessati tale accesso pieno e paritario. Tuttavia, il divieto applicabile in tali situazioni non comporta che gli operatori commerciali non possano dirigere le loro attività verso Stati membri diversi o determinati gruppi di clienti ricorrendo a offerte mirate e termini e condizioni diversi, anche predisponendo interfacce online specifiche per paese.

Or. en

Emendamento 86 **Angelo Ciocca**

Proposta di regolamento **Considerando 17**

Testo della Commissione

(17) In una serie di casi specifici, eventuali differenze nel trattamento dei clienti attraverso l'applicazione di condizioni generali di accesso, compreso il puro e semplice rifiuto di vendere beni o prestare servizi, per motivi connessi con la nazionalità o il luogo di residenza o di stabilimento dei clienti **non possono** essere oggettivamente giustificate. In tali situazioni ogni discriminazione di questo tipo dovrebbe essere vietata e i clienti **dovrebbero** perciò avere il diritto, alle

Emendamento

(17) In una serie di casi specifici, eventuali differenze nel trattamento dei clienti attraverso l'applicazione di condizioni generali di accesso, compreso il puro e semplice rifiuto di vendere beni o prestare servizi, per motivi connessi con la nazionalità o il luogo di residenza o di stabilimento dei clienti **potrebbero non** essere oggettivamente giustificate. In tali situazioni ogni discriminazione di questo tipo dovrebbe essere vietata e i clienti **potrebbero** perciò avere il diritto, alle

condizioni specifiche previste dal presente regolamento, di effettuare transazioni commerciali alle stesse condizioni di un consumatore locale e accedere pienamente e in modo paritario ai diversi prodotti o servizi offerti a prescindere dalla loro nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento. Ove necessario, gli operatori dovrebbero pertanto adottare misure per garantire il rispetto di tale divieto di discriminazione qualora la mancata adozione di tali misure impedisse ai clienti interessati tale accesso pieno e paritario. Tuttavia, il divieto applicabile in tali situazioni non comporta che gli operatori commerciali non possano dirigere le loro attività verso Stati membri diversi o determinati gruppi di clienti ricorrendo a offerte mirate e termini e condizioni diversi, anche predisponendo interfacce online specifiche per paese.

condizioni specifiche previste dal presente regolamento, di effettuare transazioni commerciali alle stesse condizioni di un consumatore locale e accedere pienamente e in modo paritario ai diversi prodotti o servizi offerti a prescindere dalla loro nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento. Ove necessario, gli operatori dovrebbero pertanto adottare misure per garantire il rispetto di tale divieto di discriminazione qualora la mancata adozione di tali misure impedisse ai clienti interessati tale accesso pieno e paritario. Tuttavia, il divieto applicabile in tali situazioni non comporta che gli operatori commerciali non possano dirigere le loro attività verso Stati membri diversi o determinati gruppi di clienti ricorrendo a offerte mirate e termini e condizioni diversi, anche predisponendo interfacce online specifiche per paese.

Or. it

Emendamento 87
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) *Il presente regolamento non può limitare la libertà d'impresa e la libertà contrattuale sancite dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La libertà contrattuale dei prestatori non può diventare un obbligo contrattuale, incluso un obbligo di consegna, nei confronti dei consumatori. Tale disposizione si applica ai casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c).*

Or. de

Emendamento 88
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) I contratti conclusi da consumatori sono disciplinati dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I). A norma di tale articolo, un contratto concluso da un consumatore con un professionista è disciplinato dalla legge dello Stato nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista diriga con qualsiasi mezzo un'attività professionale o commerciale verso tale paese. Nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), il prestatore non dirige la sua attività verso lo Stato membro del consumatore. In tali casi, il regolamento Roma I stabilisce che il contratto non è soggetto alla legge dello Stato di residenza del consumatore. Si applica il principio della libertà di scelta (articolo 3 del regolamento Roma I). Lo stesso vale per quanto concerne la competenza giurisdizionale, disciplinata dal regolamento (UE) n. 1215/2012.

Or. de

Emendamento 89
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) La prima di queste situazioni è quella in cui l'operatore vende beni la cui consegna transfrontaliera non viene

(18) La prima di queste situazioni è quella in cui l'operatore vende beni la cui consegna transfrontaliera non viene

effettuata da lui o per suo conto nello Stato membro di residenza del cliente. In tale situazione, l'acquirente deve poter acquistare beni esattamente alle stesse condizioni, **inclusi i prezzi e** le condizioni relative alla consegna di cui godrebbero analoghi clienti residenti nello Stato membro dell'operatore. Ciò può significare che un cliente straniero debba ritirare il bene in tale Stato membro o in un altro Stato membro in cui l'operatore ne effettua la consegna. In questo caso, non occorre effettuare l'iscrizione al registro IVA nello Stato membro del cliente, né provvedere alla consegna transfrontaliera dei beni.

effettuata da lui o per suo conto nello Stato membro di residenza del cliente. In tale situazione, **purché sia stato stipulato un contratto tra il fornitore e l'acquirente**, l'acquirente deve poter acquistare beni esattamente alle stesse condizioni, **includere** le condizioni relative alla consegna di cui godrebbero analoghi clienti residenti nello Stato membro dell'operatore. Ciò può significare che un cliente straniero debba ritirare il bene in tale Stato membro o in un altro Stato membro in cui l'operatore ne effettua la consegna. In questo caso, non occorre effettuare l'iscrizione al registro IVA nello Stato membro del cliente, né provvedere alla consegna transfrontaliera dei beni. **Il fornitore non deve essere obbligato a consegnare i beni.**

Or. de

Emendamento 90 **Angelo Ciocca**

Proposta di regolamento **Considerando 18**

Testo della Commissione

(18) La prima di queste situazioni è quella in cui l'operatore vende beni la cui consegna transfrontaliera non viene effettuata da lui o per suo conto nello Stato membro di residenza del cliente. In tale situazione, l'acquirente **deve poter** acquistare beni esattamente alle stesse condizioni, inclusi i prezzi e le condizioni relative alla consegna di cui godrebbero analoghi clienti residenti nello Stato membro dell'operatore. Ciò può significare che un cliente straniero debba ritirare il bene in tale Stato membro o in un altro Stato membro in cui l'operatore ne effettua la consegna. In questo caso, non occorre effettuare l'iscrizione al registro IVA nello Stato membro del cliente, né provvedere alla consegna transfrontaliera dei beni.

Emendamento

(18) La prima di queste situazioni è quella in cui l'operatore vende beni la cui consegna transfrontaliera non viene effettuata da lui o per suo conto nello Stato membro di residenza del cliente. In tale situazione, l'acquirente **potrebbe** acquistare beni esattamente alle stesse condizioni, inclusi i prezzi e le condizioni relative alla consegna di cui godrebbero analoghi clienti residenti nello Stato membro dell'operatore. Ciò può significare che un cliente straniero debba ritirare il bene in tale Stato membro o in un altro Stato membro in cui l'operatore ne effettua la consegna. In questo caso, non occorre effettuare l'iscrizione al registro IVA nello Stato membro del cliente, né provvedere alla consegna transfrontaliera dei beni.

Emendamento 91
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) La seconda situazione riguarda la fornitura di servizi tramite mezzi elettronici, ad esclusione dei servizi che consistono principalmente nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, come servizi di cloud computing, archiviazione dei dati, hosting di siti web e installazione di firewall. In questo caso, non è richiesta la consegna fisica, poiché i servizi vengono forniti per via elettronica. L'operatore può dichiarare e pagare l'IVA in modo semplificato in conformità delle norme sul mini sportello unico per l'IVA (MOSS) previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio²⁶.

²⁶ Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

Emendamento

(19) La seconda situazione riguarda la fornitura di servizi tramite mezzi elettronici, ad esclusione dei servizi che consistono principalmente nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, come servizi di cloud computing, archiviazione dei dati, hosting di siti web e installazione di firewall. In questo caso, non è richiesta la consegna fisica, poiché i servizi vengono forniti per via elettronica. L'operatore può dichiarare e pagare l'IVA in modo semplificato in conformità delle norme sul mini sportello unico per l'IVA (MOSS) previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio²⁶. ***Qualsiasi differenza nell'applicazione di regimi fiscali non dovrebbe comportare l'applicazione di condizioni di accesso diverse.***

²⁶ Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

Emendamento 92
Angelo Ciocca

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Infine, l'applicazione di condizioni generali di accesso diverse per motivi connessi a tali criteri **non dovrebbe** essere giustificata **neppure** nel caso in cui l'operatore fornisca servizi e il cliente li riceva nella sede dell'operatore o in un luogo scelto da questi e diverso dallo Stato membro di cui il cliente è cittadino o in cui ha il suo luogo di residenza o di stabilimento. Tali situazioni riguardano, a seconda dei casi, la prestazione di servizi quali l'alloggio in alberghi, le manifestazioni sportive, il noleggio auto e la vendita di biglietti d'ingresso per festival musicali o parchi divertimento. In tali circostanze, l'operatore non è tenuto a iscriversi al registro dell'IVA in un altro Stato membro né a effettuare la consegna transfrontaliera dei beni.

Emendamento

(20) Infine, l'applicazione di condizioni generali di accesso diverse per motivi connessi a tali criteri **potrebbe non** essere giustificata **anche** nel caso in cui l'operatore fornisca servizi e il cliente li riceva nella sede dell'operatore o in un luogo scelto da questi e diverso dallo Stato membro di cui il cliente è cittadino o in cui ha il suo luogo di residenza o di stabilimento. Tali situazioni riguardano, a seconda dei casi, la prestazione di servizi quali l'alloggio in alberghi, le manifestazioni sportive, il noleggio auto e la vendita di biglietti d'ingresso per festival musicali o parchi divertimento. In tali circostanze, l'operatore non è tenuto a iscriversi al registro dell'IVA in un altro Stato membro né a effettuare la consegna transfrontaliera dei beni.

Or. it

Emendamento 93 Angelo Ciocca

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) In tutti questi casi, in virtù delle disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e sulla competenza giurisdizionale di cui ai regolamenti (CE) n. 593/2008 e (UE) n. 1215/2012, se l'operatore non esercita la propria attività nello Stato membro del **consumatore** o le sue attività non vi sono dirette, **o se il cliente non è un consumatore**, il rispetto del presente regolamento non **comporta** costi aggiuntivi per l'operatore associati alla giurisdizione o a differenze nella normativa applicabile.

Emendamento

(21) In tutti questi casi, in virtù delle disposizioni sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e sulla competenza giurisdizionale di cui ai regolamenti (CE) n. 593/2008 e (UE) n. 1215/2012, se l'operatore non esercita la propria attività nello Stato membro del **cliente** o le sue attività non vi sono dirette, il rispetto del presente regolamento non **dovrebbe comportare** costi aggiuntivi per l'operatore associati alla giurisdizione o a differenze nella normativa applicabile. Se, al contrario, esercita o dirige le sue attività

Se, al contrario, esercita o dirige le sue attività verso lo Stato membro del **consumatore** l'operatore ha manifestato la sua intenzione di stabilire rapporti commerciali con i **consumatori** di tale Stato membro e ha quindi potuto tener conto dei costi connessi.

verso lo Stato membro del **cliente**, l'operatore ha manifestato la sua intenzione di stabilire rapporti commerciali con i **clienti** di tale Stato membro e ha quindi potuto tener conto dei costi connessi.

Or. it

Emendamento 94

Lieve Wierinck, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy

Proposta di regolamento

Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Gli operatori che rientrano nel regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio²⁷ non sono tenuti al pagamento dell'IVA. Per tali operatori, quando prestano servizi mediante mezzi elettronici, il divieto di applicare condizioni generali di accesso diverse per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente, comporterebbe l'obbligo di iscriversi per tenere conto dell'IVA di altri Stati membri e potrebbe comportare costi aggiuntivi, cosa che rappresenterebbe un onere sproporzionato, considerando le dimensioni e le caratteristiche degli operatori interessati. Pertanto, questi operatori dovrebbero essere esentati da tale divieto finché è applicabile il suddetto regime.

²⁷ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

Emendamento

(22) Gli operatori che rientrano nel regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio²⁷ non sono tenuti al pagamento dell'IVA **nello Stato membro in cui sono stabiliti**. Per tali operatori, quando prestano servizi mediante mezzi elettronici, il divieto di applicare condizioni generali di accesso diverse per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente, comporterebbe l'obbligo di iscriversi per tenere conto dell'IVA di altri Stati membri e potrebbe comportare costi aggiuntivi, cosa che rappresenterebbe un onere sproporzionato, considerando le dimensioni e le caratteristiche degli operatori interessati. Pertanto, questi operatori dovrebbero essere esentati da tale divieto finché è applicabile il suddetto regime.

²⁷ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

Or. en

Emendamento 95
Lieve Wierinck

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Ai sensi del diritto dell'Unione, gli operatori sono liberi, in linea di principio, di decidere quali mezzi di pagamento accettare, compresi i marchi di pagamento. Tuttavia, una volta effettuata la scelta, tenuto conto del quadro giuridico vigente per i servizi di pagamento, non vi sono ragioni affinché gli operatori discriminino i clienti all'interno dell'Unione rifiutando di effettuare alcune operazioni commerciali, o applicando a tali transazioni modalità di pagamento diverse, per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento del cliente. In questo particolare contesto, l'ingiustificata disparità di trattamento per motivi legati all'ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione dovrebbe essere a sua volta espressamente vietata. Occorre inoltre ricordare che il regolamento (UE) n. 260/2012 vieta già a tutti i beneficiari, compresi gli operatori, di esigere che i conti bancari siano ubicati in un determinato Stato membro per accettare un pagamento in euro.

Emendamento

(24) Ai sensi del diritto dell'Unione, gli operatori sono liberi, in linea di principio, di decidere quali mezzi di pagamento accettare, compresi i marchi di pagamento. Tuttavia, una volta effettuata la scelta, tenuto conto del quadro giuridico vigente per i servizi di pagamento, non vi sono ragioni affinché gli operatori discriminino i clienti all'interno dell'Unione rifiutando di effettuare alcune operazioni commerciali, o applicando a tali transazioni modalità di pagamento diverse, per motivi legati alla nazionalità o al luogo di residenza o di stabilimento del cliente. In questo particolare contesto, l'ingiustificata disparità di trattamento per motivi legati all'ubicazione del conto di pagamento, al luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o al luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione dovrebbe essere a sua volta espressamente vietata. Occorre inoltre ricordare che il regolamento (UE) n. 260/2012 vieta già a tutti i beneficiari, compresi gli operatori, di esigere che i conti bancari siano ubicati in un determinato Stato membro per accettare un pagamento in euro. ***L'operatore dovrebbe rimanere libero di addebitare le spese per l'utilizzo di uno strumento di pagamento. Tuttavia, tale diritto è soggetto alla restrizione introdotta dall'articolo 62 della direttiva (UE) 2015/2366, il che significa tra l'altro che tali spese aggiuntive non possono essere superiori al costo effettivo sostenuto dall'operatore.***

Or. en

Emendamento 96

Angelo Ciocca

Proposta di regolamento

Considerando 25

Testo della Commissione

(25) La direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ ha introdotto rigorosi requisiti di sicurezza relativamente agli ordini e al trattamento dei pagamenti elettronici, che hanno ridotto il rischio di frode per tutti i nuovi mezzi di pagamento e per quelli più tradizionali, in particolare per i pagamenti online. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad applicare la cosiddetta autenticazione a due fattori del cliente, un processo di autenticazione che convalida l'identità dell'utente di un servizio di pagamento o di un'operazione di pagamento. Per le transazioni a distanza, come i pagamenti online, i requisiti di sicurezza ancora più rigorosi, e richiedono un link dinamico all'importo della transazione e al conto del beneficiario, per proteggere l'utilizzatore riducendo al minimo i rischi in caso di errori o attacchi fraudolenti. In virtù di tali disposizioni, il rischio di frodi nei pagamenti per acquisti sul territorio nazionale od oltrefrontiera risulta identico e non dovrebbe essere usato come argomento per rifiutare o discriminare le transazioni commerciali all'interno dell'Unione.

²⁸ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE,

Emendamento

(25) La direttiva 2015/2366/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ ha introdotto rigorosi requisiti di sicurezza relativamente agli ordini e al trattamento dei pagamenti elettronici, che hanno ridotto il rischio di frode per tutti i nuovi mezzi di pagamento e per quelli più tradizionali, in particolare per i pagamenti online. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad applicare la cosiddetta autenticazione a due fattori del cliente, un processo di autenticazione che convalida l'identità dell'utente di un servizio di pagamento o di un'operazione di pagamento. Per le transazioni a distanza, come i pagamenti online, i requisiti di sicurezza ancora più rigorosi, e richiedono un link dinamico all'importo della transazione e al conto del beneficiario, per proteggere l'utilizzatore riducendo al minimo i rischi in caso di errori o attacchi fraudolenti. In virtù di tali disposizioni, il rischio di frodi nei pagamenti per acquisti sul territorio nazionale od oltrefrontiera risulta identico e non dovrebbe essere usato come argomento per rifiutare o discriminare le transazioni commerciali all'interno dell'Unione. ***La facoltà degli operatori di addebitare le spese per l'uso di uno strumento di pagamento dovrebbe essere soggetta alle limitazioni di cui all'articolo 62 di tale direttiva.***

²⁸ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE,

2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337, 23.12.2015, pag. 35).

2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337, 23.12.2015, pag. 35).

Or. it

Emendamento 97
Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sull'applicazione delle norme sulla concorrenza, in particolare degli articoli 101 e 102 del TFUE. Gli accordi che impongono agli operatori commerciali l'obbligo di non praticare vendite passive ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione²⁹ a determinati clienti o a clienti in determinati territori, sono generalmente considerate restrittive della concorrenza e non possono, di norma, essere esentati dal divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE. ***Anche quando non sono contemplati dall'articolo 101 del TFUE, nel contesto dell'applicazione del presente regolamento, essi pregiudicano il corretto funzionamento del mercato interno e possono essere utilizzati per eludere le disposizioni del presente regolamento. Le disposizioni di tali accordi e di accordi di altro tipo in materia di vendite passive che richiedono all'operatore di agire in violazione del presente regolamento dovrebbero pertanto essere automaticamente prive di validità.*** Tuttavia, il presente regolamento, in particolare le disposizioni relative all'accesso a beni o servizi, non dovrebbe pregiudicare gli accordi che limitano le vendite attive ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010.

Emendamento

(26) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sull'applicazione delle norme sulla concorrenza, in particolare degli articoli 101 e 102 del TFUE. Gli accordi che impongono agli operatori commerciali l'obbligo di non praticare vendite passive ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione²⁹ a determinati clienti o a clienti in determinati territori, sono generalmente considerate restrittive della concorrenza e non possono, di norma, essere esentati dal divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE. Il presente regolamento, in particolare le disposizioni relative all'accesso a beni o servizi, non dovrebbe pregiudicare gli accordi che limitano le vendite attive ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010.

²⁹ Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1).

²⁹ Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1).

Or. it

Emendamento 98 **Esther de Lange**

Proposta di regolamento **Considerando 27**

Testo della Commissione

(27) Gli Stati membri dovrebbero designare uno o più organismi incaricati di adottare misure efficaci per monitorare e garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire l'imposizione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive agli operatori in caso di violazione del presente regolamento.

Emendamento

(27) Gli Stati membri dovrebbero designare uno o più organismi incaricati di adottare misure efficaci per monitorare e garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire l'imposizione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive agli operatori in caso di violazione del presente regolamento. ***Tali sanzioni dovrebbero essere armonizzate a livello unionale.***

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono prevedere sanzioni analoghe per violazioni analoghe al fine di evitare distorsioni del mercato, garantire parità di condizioni a livello dell'Unione e ridurre al minimo l'incertezza per gli operatori e i consumatori.

Emendamento 99
Michel Reimon
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

(28) I **consumatori** dovrebbero poter ricevere assistenza da parte delle autorità competenti allo scopo di facilitare la risoluzione delle controversie con gli operatori derivanti dall'applicazione del presente regolamento, ad esempio attraverso l'uso di un modulo uniforme per i reclami.

Emendamento

(28) I **clienti** dovrebbero poter ricevere assistenza da parte delle autorità competenti allo scopo di facilitare la risoluzione delle controversie con gli operatori derivanti dall'applicazione del presente regolamento, ad esempio attraverso l'uso di un modulo uniforme per i reclami.

Or. en

Motivazione

Adeguamento del testo ai fini di un vero mercato unico digitale.

Emendamento 100

Angelika Niebler

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Il presente regolamento sarà sottoposto regolarmente a valutazione, al fine di proporre le modifiche eventualmente necessarie. ***La prima valutazione dovrà concentrarsi in particolare sull'eventuale estensione del divieto di discriminazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, a condizione che il commerciante abbia i necessari diritti per i territori interessati.***

Emendamento

(29) Il presente regolamento sarà sottoposto regolarmente a valutazione, al fine di proporre le modifiche eventualmente necessarie.

Or. de

Motivazione

L'accesso a opere protette da copyright o ad altri contenuti protetti e l'uso di tali opere o contenuti dovrebbe continuare a esulare dal campo di applicazione del regolamento in esame. In tal modo si evita sovrapposizione con altri elementi della legislazione dell'UE.

Emendamento 101

Angelo Ciocca

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Il presente regolamento sarà sottoposto regolarmente a valutazione, al fine di proporre le modifiche eventualmente necessarie. ***La prima valutazione dovrà concentrarsi in particolare sull'eventuale estensione*** del divieto di discriminazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, a condizione che il commerciante abbia i necessari diritti per i territori interessati.

Emendamento

(29) Il presente regolamento sarà sottoposto regolarmente a valutazione, al fine di proporre le modifiche eventualmente necessarie. ***Non sarà oggetto di tale valutazione l'estensione*** del divieto di discriminazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, a condizione che il commerciante abbia i necessari diritti per i territori interessati

Or. it

Emendamento 102

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Gli operatori, le autorità pubbliche e le altre parti interessate dovrebbero avere tempo sufficiente per adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento e garantirne il rispetto. ***Alla luce delle particolari caratteristiche dei servizi***

Emendamento

(32) Gli operatori, le autorità pubbliche e le altre parti interessate dovrebbero avere tempo sufficiente per adeguarsi alle disposizioni del presente regolamento e garantirne il rispetto.

prestati per via elettronica diversi da quelli che consistono principalmente nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, è opportuno applicare il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) soltanto a partire da una data successiva rispetto alla prestazione di tali servizi.

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per allineare il testo alla nuova versione dell'articolo 4.

Emendamento 103

Angelo Ciocca

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto dei suoi articoli 16 e 17,

Emendamento

(35) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto dei suoi articoli **15**, 16 e 17,

Or. it

Emendamento 104

Angelika Niebler

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento intende contribuire al buon funzionamento del mercato interno, evitando le discriminazioni fondate, direttamente o

Emendamento

1. Il presente regolamento intende contribuire al buon funzionamento del mercato interno, evitando le discriminazioni fondate, direttamente o

indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti.

indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti. ***Tuttavia, qualora debbano essere applicate condizioni diverse a servizi o beni per ragioni oggettive, ciò non costituisce una discriminazione illegittima quale definita all'articolo 20 e nel considerando 95 della direttiva 2006/123/CE (direttiva sui servizi).***

Or. de

Emendamento 105

Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento intende contribuire al buon funzionamento del mercato interno, evitando le discriminazioni fondate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti.

Emendamento

1. Il presente regolamento intende contribuire al buon funzionamento del mercato interno, evitando le discriminazioni fondate, direttamente o indirettamente, sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti, ***e nei casi in cui tale discriminazione non possa essere direttamente giustificata da criteri oggettivi ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE.***

Or. en

Emendamento 106

Angelika Niebler

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il presente regolamento non può limitare la libertà d'impresa e la libertà contrattuale sancite dall'articolo 16 della

Or. de

Emendamento 107

Evžen Tošenovský, Anneleen Van Bossuyt

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento si applica *nei seguenti* casi:

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica *alle transazioni commerciali transfrontaliere e a casi analoghi in uno Stato membro che sia per il cliente un luogo di residenza, stabilimento o nazionalità diverso rispetto all'operatore.*

Or. en

Emendamento 108

Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) *l'operatore vende beni e presta servizi, o intende farlo, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui il cliente ha la residenza o il luogo di stabilimento;*

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 109

Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) *l'operatore vende beni e presta servizi, o intende farlo, nello stesso Stato membro in cui il cliente ha la residenza o il luogo di stabilimento, ma il cliente è cittadino di un altro Stato membro;*

soppresso

Or. en

Emendamento 110

Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) *l'operatore vende beni e presta servizi, o intende farlo, in uno Stato membro in cui il cliente si trovi temporaneamente senza che vi risieda o vi abbia il suo luogo di stabilimento.*

soppresso

Or. en

Emendamento 111

Kaja Kallas

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il presente regolamento non si applica alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE.

3. Il presente regolamento non si applica alle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2006/123/CE, **ad eccezione dei servizi nel settore dei trasporti.**

Or. en

Motivazione

Nonostante sia necessario mantenere la coerenza con l'ambito di applicazione della direttiva sui servizi, la varietà dei servizi di trasporto forniti online si è ampliata ed evoluta in seguito all'adozione di tale direttiva e spesso si verificano discriminazioni per quanto concerne le vendite di biglietti. L'esenzione di tali servizi non è pertanto giustificata.

Emendamento 112

Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il presente regolamento non pregiudica gli atti del diritto dell'Unione riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile. La conformità al presente regolamento non implica che un operatore diriga le sue attività verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale o il domicilio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1215/2012.

Emendamento

5. Il presente regolamento non pregiudica gli atti del diritto dell'Unione riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile. La conformità al presente regolamento non implica che un operatore diriga le sue attività verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale o il domicilio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1215/2012. ***In particolare, se in conformità del presente regolamento un operatore garantisce ai clienti l'accesso alla sua interfaccia online indipendentemente dalla loro nazionalità o luogo di residenza, non applica diverse condizioni generali di accesso nella vendita dei propri beni o nella fornitura dei propri servizi nei casi previsti dal presente regolamento, o accetta strumenti di pagamento emessi in un altro Stato membro su base non discriminatoria, non si ritiene che tale operatore diriga le sue attività verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale o il domicilio, a meno che sia dimostrata l'esistenza di elementi aggiuntivi che rivelano la volontà generale dell'operatore di dirigere la sua attività verso tale Stato membro.***

Emendamento 113**José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto****Proposta di regolamento****Articolo 1 – paragrafo 5***Testo della Commissione*

5. Il presente regolamento non pregiudica gli atti del diritto dell'Unione riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile. La conformità al presente regolamento non implica che un operatore diriga le sue attività verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale o il domicilio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1215/2012.

Emendamento

5. Il presente regolamento non pregiudica gli atti del diritto dell'Unione riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile. La conformità al presente regolamento non implica che un operatore diriga le sue attività verso lo Stato membro in cui il consumatore ha la residenza abituale o il domicilio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 593/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1215/2012. ***Il semplice fatto che un operatore garantisca l'accesso alla sua interfaccia online senza tenere conto della nazionalità o del luogo di residenza del cliente non implica che egli diriga la sua attività di vendita di beni o di fornitura di servizi verso lo Stato membro in cui il cliente risiede, a meno che esistano fattori aggiuntivi che dimostrano la volontà dell'operatore di dirigere le sue attività commerciali verso detto Stato membro.***

Or. es

Emendamento 114**Angelika Niebler****Proposta di regolamento****Articolo 2 – comma 2 – lettera b***Testo della Commissione*

(b) "cliente": un consumatore o un'impresa che ha la cittadinanza di uno Stato membro o ha la propria residenza o

*Emendamento****soppresso***

luogo di stabilimento in uno Stato membro e che intende acquistare o acquista un bene o un servizio all'interno dell'Unione, a scopo diverso dalla rivendita;

(In caso di approvazione dell'emendamento, il termine "cliente" dovrebbe essere sostituito dal termine "consumatore" in tutto il testo e il riferimento al luogo di stabilimento dovrebbe essere eliminato.)

Or. de

Motivazione

In tutto il testo il termine "cliente" dovrebbe essere sostituito dal termine "consumatore" e il riferimento al luogo di stabilimento dovrebbe essere eliminato. Il regolamento dovrebbe riguardare soltanto le transazioni tra imprese e consumatori, eliminando sovrapposizioni con le norme in materia di concorrenza.

Emendamento 115 **David Borrelli, Dario Tamburrano**

Proposta di regolamento **Articolo 2 – comma 2 – lettera c**

Testo della Commissione

(c) "cliente": un consumatore o un'impresa che ha la cittadinanza di uno Stato membro o ha la propria residenza o luogo di stabilimento in uno Stato membro e che intende acquistare o acquista un bene o un servizio all'interno dell'Unione, a scopo diverso dalla rivendita;

Emendamento

(c) "cliente": un consumatore o un'impresa che ha la cittadinanza di uno Stato membro o ha la propria residenza o luogo di stabilimento in uno Stato membro e che intende acquistare o acquista un bene o un servizio all'interno dell'Unione, a scopo diverso dalla rivendita, **il noleggio, la trasformazione o la lavorazione su scala commerciale;**

Or. en

Emendamento 116 **Kaja Kallas, Lieve Wierinck**

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

(d) "condizioni generali di accesso": tutti i termini, le condizioni e le altre informazioni, compresi i prezzi di vendita, che regolano l'accesso dei clienti ai beni o servizi offerti in vendita da un operatore, stabiliti, applicati e resi disponibili al pubblico da o per conto dell'operatore e che si applicano in assenza di un accordo negoziato individualmente tra l'operatore e il cliente;

Emendamento

(d) "condizioni generali di accesso": tutti i termini, le condizioni e le altre informazioni, compresi i prezzi di vendita **e i requisiti basati sui prefissi telefonici**, che regolano l'accesso dei clienti ai beni o servizi offerti in vendita da un operatore, stabiliti, applicati e resi disponibili al pubblico da o per conto dell'operatore e che si applicano in assenza di un accordo negoziato individualmente tra l'operatore e il cliente;

Or. en

Motivazione

Possono verificarsi discriminazioni qualora gli operatori richiedano che il cliente disponga di un numero di telefono con un codice paese specifico per completare una transazione.

Emendamento 117
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

(c) "condizioni generali di accesso": tutti i termini, le condizioni e le altre informazioni, **compresi i prezzi di vendita**, che regolano l'accesso dei clienti ai beni o servizi offerti in vendita da un operatore, stabiliti, applicati e resi disponibili al pubblico da o per conto dell'operatore e che si applicano in assenza di un accordo negoziato individualmente tra l'operatore e il cliente;

Emendamento

(c) "condizioni generali di accesso": tutti i termini, le condizioni e le altre informazioni che regolano l'accesso dei clienti ai beni o servizi offerti in vendita da un operatore, stabiliti, applicati e resi disponibili al pubblico da o per conto dell'operatore e che si applicano in assenza di un accordo negoziato individualmente tra l'operatore e il cliente;

Or. de

Motivazione

Come indicato nella motivazione, la fissazione dei prezzi non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento in esame. La proposta non mira a modificare le politiche di fissazione dei prezzi degli operatori.

Emendamento 118

José Blanco López

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) "interfaccia online": qualsiasi software, compresi siti web e applicazioni, gestiti da o per conto di un commerciante che serve a fornire ai clienti l'accesso a prodotti o servizi dell'operatore al fine di effettuare una transazione commerciale riguardo a tali beni o servizi;

Emendamento

(f) "interfaccia online": qualsiasi software, compresi siti web **o parte di essi** e applicazioni, gestiti da o per conto di un commerciante che serve a fornire ai clienti l'accesso a prodotti o servizi dell'operatore al fine di effettuare una transazione commerciale riguardo a tali beni o servizi;

Or. es

Emendamento 119

Lieve Wierinck

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione

(f) "interfaccia online": qualsiasi software, compresi siti web e applicazioni, gestiti da o per conto di un commerciante che serve a fornire ai clienti l'accesso a prodotti o servizi dell'operatore al fine di effettuare una transazione commerciale riguardo a tali beni o servizi;

Emendamento

(f) "interfaccia online": qualsiasi software, compresi siti web **o parti di siti web** e applicazioni, gestiti da o per conto di un commerciante che serve a fornire ai clienti l'accesso a prodotti o servizi dell'operatore al fine di effettuare una transazione commerciale riguardo a tali beni o servizi;

Or. en

Emendamento 120

Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli operatori non possono bloccare o limitare *attraverso l'uso di misure tecnologiche o in altro modo* l'accesso dei clienti alle loro interfacce online per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente.

Emendamento

1. Gli operatori non possono bloccare o limitare l'accesso dei clienti alle loro interfacce online per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente.

Or. en

Emendamento 121
Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli operatori **non** possono bloccare o limitare attraverso l'uso di misure tecnologiche o in altro modo l'accesso dei clienti alle loro interfacce online per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente.

Emendamento

1. Gli operatori possono **non** bloccare o limitare attraverso l'uso di misure tecnologiche o in altro modo l'accesso dei clienti alle loro interfacce online per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente.

Or. it

Emendamento 122
Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Gli operatori **non** possono, per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente, reindirizzare i clienti ad una versione della loro interfaccia online diversa da quella cui

Emendamento

Gli operatori possono, per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente, **non** reindirizzare i clienti ad una versione della loro interfaccia online diversa da quella cui

il cliente desiderava accedere inizialmente per via della sua struttura, della lingua usata o di altre caratteristiche che la rendono specificamente destinata ai clienti con una particolare nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento, a meno che il cliente non abbia dato preventivamente il proprio consenso esplicito al reindirizzamento.

il cliente desiderava accedere inizialmente per via della sua struttura, della lingua usata o di altre caratteristiche che la rendono specificamente destinata ai clienti con una particolare nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento, a meno che il cliente non abbia dato preventivamente il proprio consenso esplicito al reindirizzamento.

Or. it

Emendamento 123

Lieve Wierinck

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Gli operatori non possono, per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente, reindirizzare i clienti ad una versione della loro interfaccia online diversa da quella cui il cliente desiderava accedere inizialmente per via della sua struttura, della lingua usata o di altre caratteristiche che la rendono specificamente destinata ai clienti con una particolare nazionalità, luogo di residenza o luogo di stabilimento, a meno che il cliente non abbia dato preventivamente il proprio consenso esplicito al reindirizzamento.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 124

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

In caso di reindirizzamento con l'esplicito

Emendamento

In caso di reindirizzamento con l'esplicito

consenso del cliente, la versione *originale* dell'interfaccia online deve restare facilmente accessibile per il cliente in questione.

consenso del cliente, la versione dell'interfaccia online *alla quale il cliente desiderava accedere inizialmente* deve restare facilmente accessibile per il cliente in questione.

Or. es

Emendamento 125
Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I **divieti di cui ai** paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il blocco, la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento di determinati clienti o di clienti in determinati territori sia necessario al fine di garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell'Unione o da atti legislativi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione.

Emendamento

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il blocco, la limitazione dell'accesso o il reindirizzamento di determinati clienti o di clienti in determinati territori sia necessario al fine di garantire il rispetto di un requisito giuridico previsto dal diritto dell'Unione o da atti legislativi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione.

Or. it

Emendamento 126
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quando l'operatore blocca o limita l'accesso dei clienti a un'interfaccia online o reindirizza i clienti a una diversa versione dell'interfaccia online in conformità con il paragrafo **4**, è tenuto a fornirne una chiara giustificazione. **Tale** giustificazione è data nella lingua dell'interfaccia online cui il cliente desiderava accedere inizialmente.

Emendamento

4. Quando l'operatore blocca o limita l'accesso dei clienti a un'interfaccia online o reindirizza i clienti a una diversa versione dell'interfaccia online in conformità con il paragrafo **3**, è tenuto a fornirne una chiara giustificazione. **La** giustificazione **fornita al consumatore** è data nella lingua dell'interfaccia online cui il cliente desiderava accedere inizialmente.

Emendamento 127
Esther de Lange

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quando l'operatore blocca o limita l'accesso dei clienti a un'interfaccia online o reindirizza i clienti a una diversa versione dell'interfaccia online in conformità con il paragrafo 4, è tenuto a fornirne una chiara giustificazione. Tale giustificazione è data nella lingua dell'interfaccia online cui il cliente desiderava accedere inizialmente.

Emendamento

4. Quando l'operatore blocca o limita l'accesso dei clienti a un'interfaccia online o reindirizza i clienti a una diversa versione dell'interfaccia online in conformità con il paragrafo 3, è tenuto a fornirne una chiara giustificazione. Tale giustificazione è data nella lingua dell'interfaccia online cui il cliente desiderava accedere inizialmente.

Or. en

Emendamento 128
Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quando l'operatore blocca o limita l'accesso dei clienti a un'interfaccia online o reindirizza i clienti a una diversa versione dell'interfaccia online in conformità con il paragrafo 4, è tenuto a fornirne una chiara giustificazione. Tale giustificazione è data nella lingua dell'interfaccia online cui il cliente desiderava accedere inizialmente.

Emendamento

4. Quando l'operatore blocca o limita l'accesso dei clienti a un'interfaccia online o reindirizza i clienti a una diversa versione dell'interfaccia online in conformità con il paragrafo 3, è tenuto a fornirne una chiara giustificazione. Tale giustificazione è data nella lingua dell'interfaccia online cui il cliente desiderava accedere inizialmente.

(Correzione di un errore materiale del testo proposto dalla Commissione.)

Or. it

Emendamento 129

Lieve Wierinck

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Quando l'operatore blocca o limita l'accesso dei clienti a un'interfaccia online o reindirizza i clienti a una diversa versione dell'interfaccia online in conformità con il paragrafo 4, è tenuto a fornirne una chiara giustificazione. Tale giustificazione è data nella lingua dell'interfaccia online cui il cliente desiderava accedere inizialmente.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 130
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli operatori non applicano diverse condizioni generali di accesso ai propri beni o servizi per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente ***nelle seguenti situazioni:***

Emendamento

1. ***Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c) del presente articolo, gli operatori non applicano diverse condizioni generali di accesso ai propri beni o servizi per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente. Tuttavia, qualora siano applicate condizioni diverse a servizi o beni per ragioni oggettive, ciò non costituirà una discriminazione illegittima, come definito all'articolo 20 e al considerando 95 della direttiva 2006/123/CE (direttiva sui servizi).***

Il presente regolamento non può limitare la libertà d'impresa e la libertà contrattuale sancite dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La libertà contrattuale dei prestatori non può diventare un obbligo contrattuale, tra cui un obbligo di consegna, nei confronti dei consumatori.

Tale disposizione si applica ai casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c).

I contratti conclusi da consumatori sono disciplinati dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I). A norma di tale articolo, un contratto concluso da un consumatore con un operatore è disciplinato dalla legge dello Stato nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che l'operatore diriga con qualsiasi mezzo un'attività professionale o commerciale verso tale paese. Nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), il prestatore non dirige la sua attività verso lo Stato membro del consumatore. In tal caso, il regolamento Roma I stabilisce che il contratto non è disciplinato dalla legge del paese di residenza del consumatore. Si applica il principio della libertà di scelta (articolo 3 del regolamento Roma I). Lo stesso vale per quanto concerne la competenza giurisdizionale, disciplinata dal regolamento (UE) n. 1215/2012.

Or. de

Emendamento 131
Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli operatori ***non applicano diverse*** condizioni generali di accesso ai propri beni o servizi ***per motivi legati alla nazionalità, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento del cliente*** nelle seguenti situazioni:

Emendamento

1. Gli operatori ***possono applicare uguali*** condizioni generali di accesso ai propri beni o servizi nelle seguenti situazioni:

Or. it

Emendamento 132

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) l'operatore fornisce servizi tramite mezzi elettronici, ***ad esclusione dei servizi che consistono principalmente nel fornire l'accesso e l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti;***

Emendamento

(b) l'operatore fornisce servizi tramite mezzi elettronici;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento garantisce certezza giuridica alla seguente dichiarazione politica di Andrus Ansip, vicepresidente responsabile per il mercato unico digitale: "Quando effettuano acquisti online, troppo spesso i consumatori sono esclusi dalle migliori offerte disponibili o decidono di non effettuare acquisti transfrontalieri in ragione dei prezzi di consegna troppo elevati o poiché nutrono dubbi su come rivendicare i propri diritti in caso di problemi. È nostra intenzione risolvere i problemi che impediscono ai consumatori e alle imprese di beneficiare appieno delle opportunità di acquisto e vendita di prodotti e servizi online".

Emendamento 133

Kaja Kallas

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) l'operatore fornisce servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e consentire l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, e possiede i necessari diritti per prestare il servizio nei territori interessati;

Or. en

Emendamento 134

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) l'operatore fornisce servizi **diversi da quelli di cui alla lettera b**), e tali servizi sono prestati al cliente nei locali dell'operatore o in un luogo fisico in cui l'operatore esercita la sua attività, in uno Stato membro diverso da quello di cui il cliente ha la cittadinanza o in cui ha la residenza o il luogo di stabilimento.

Emendamento

(c) l'operatore fornisce servizi e tali servizi sono prestati al cliente nei locali dell'operatore o in un luogo fisico in cui l'operatore esercita la sua attività, in uno Stato membro diverso da quello di cui il cliente ha la cittadinanza o in cui ha la residenza o il luogo di stabilimento.

Or. en

Motivazione

Adeguamento del testo al nuovo articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 135

Angelo Ciocca

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Il **divieto di cui al** paragrafo 1 non si applica quando una disposizione specifica prevista dal diritto dell'Unione o da atti legislativi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione impedisce all'operatore di vendere beni o fornire servizi a determinati clienti o a clienti in determinati territori.

Emendamento

Il paragrafo 1 non si applica quando una disposizione specifica prevista dal diritto dell'Unione o da atti legislativi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione impedisce all'operatore di vendere beni o fornire servizi a determinati clienti o a clienti in determinati territori.

Or. it

Emendamento 136
Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Per quanto riguarda le vendite di libri, *il divieto* di cui al paragrafo 1 non *impedisce* agli operatori di applicare prezzi diversi a clienti in determinati territori, qualora siano tenuti a farlo a norma di leggi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione.

Emendamento

Per quanto riguarda le vendite di libri, *le disposizioni* di cui al paragrafo 1 non *impediscono* agli operatori di applicare prezzi diversi a clienti in determinati territori, qualora siano tenuti a farlo a norma di leggi degli Stati membri conformi al diritto dell'Unione.

Or. it

Emendamento 137
Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli operatori *non* possono applicare condizioni *diverse* di pagamento per la vendita di beni e la prestazione di servizi *per motivi connessi con la nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento del cliente, l'ubicazione del conto di pagamento, il luogo di stabilimento del prestatore dei servizi di pagamento o il luogo di emissione dello strumento di pagamento all'interno dell'Unione*, nei seguenti casi:

Emendamento

1. Gli operatori possono applicare *uguali* condizioni di pagamento per la vendita di beni e la prestazione di servizi nei seguenti casi:

Or. it

Emendamento 138
Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) **il beneficiario** può richiedere l'autenticazione forte del cliente da parte del pagatore a norma della direttiva (UE) 2015/2366;

Emendamento

(b) **l'operatore** può richiedere l'autenticazione forte del cliente da parte del pagatore a norma della direttiva (UE) 2015/2366;

Or. it

Emendamento 139

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) i pagamenti sono effettuati **in una** valuta accettata dal beneficiario.

Emendamento

(c) i pagamenti sono effettuati **nella valuta di uno Stato membro dell'Unione europea o in altra** valuta accettata dal beneficiario.

Or. en

Emendamento 140

Angelo Ciocca

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) i pagamenti sono effettuati in una valuta accettata **dal beneficiario**.

Emendamento

(c) i pagamenti sono effettuati in una valuta accettata **dall'operatore**.

Or. it

Emendamento 141

Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. *Il divieto di cui al paragrafo 1 non preclude il diritto dell'operatore di trattenere i beni o sospendere la fornitura del servizio sulla base di motivi oggettivi, fino a quando l'operazione di pagamento non sarà correttamente avviata.*

Or. en

Emendamento 142
Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Il divieto* di cui al paragrafo 1 non **preclude** agli operatori la possibilità di addebitare spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento basati su carta le cui commissioni interbancarie non sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751 e per i servizi di pagamento ai quali non si applica il regolamento (UE) n. 260/2012. Le spese addebitate non superano i costi sostenuti dall'operatore per l'utilizzo dello strumento di pagamento.

Emendamento

2. **Fatte salve le normative nazionali adottate ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2366, le disposizioni** di cui al paragrafo 1 non **precludono** agli operatori la possibilità di addebitare spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento basati su carta le cui commissioni interbancarie non sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751 e per i servizi di pagamento ai quali non si applica il regolamento (UE) n. 260/2012. Le spese addebitate non superano i costi sostenuti dall'operatore per l'utilizzo dello strumento di pagamento.

Or. it

Emendamento 143
Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

soppresso

Accordi sulle vendite passive

Gli accordi che, per quanto riguarda le vendite passive, impongono agli operatori l'obbligo di agire in violazione del presente regolamento sono automaticamente nulli.

Or. it

Emendamento 144

Angelika Niebler

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Gli accordi che, per quanto riguarda le vendite passive, impongono agli operatori l'obbligo di agire in violazione del presente regolamento sono automaticamente nulli.

soppresso

Or. de

Motivazione

Non è assolutamente chiaro che cosa si intenda per "vendite passive". La definizione di "vendite passive" è incomprensibile.

Emendamento 145

Eva Kaili

Proposta di regolamento

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Gli accordi che, per quanto riguarda le vendite passive, impongono agli operatori l'obbligo di agire in violazione del presente regolamento sono automaticamente nulli.

Le disposizioni contrattuali che, per quanto riguarda le vendite passive ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, impongono agli operatori l'obbligo di agire in violazione del presente

regolamento sono automaticamente *nulle e prive di effetto*.

Or. en

Emendamento 146
Lieve Wierinck

Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione

Gli accordi che, per quanto riguarda le vendite passive, impongono agli operatori l'obbligo di agire in violazione del presente regolamento sono automaticamente nulli.

Emendamento

Gli accordi che, per quanto riguarda le vendite passive *ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione*, impongono agli operatori l'obbligo di agire in violazione del presente regolamento sono automaticamente nulli.

Or. en

Emendamento 147
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell'applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri garantiscono che l'organismo o gli organismi designati responsabili del rispetto del presente regolamento dispongano di mezzi adeguati ed efficaci.

Emendamento

1. Ogni Stato membro designa uno o più organismi *esistenti* responsabili dell'applicazione *del presente regolamento e definisce e mette in atto norme efficaci, proporzionate e dissuasive in materia di misure applicabili in caso di violazione delle disposizioni* del presente regolamento. Gli Stati membri garantiscono che l'organismo o gli organismi designati responsabili del rispetto del presente regolamento dispongano di mezzi adeguati ed efficaci.

Or. en

Emendamento 148

Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 149

Esther de Lange

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

2. Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate, dissuasive e armonizzate a livello dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono prevedere sanzioni analoghe per violazioni analoghe al fine di evitare distorsioni del mercato, garantire parità di condizioni a livello dell'Unione e ridurre al minimo l'incertezza per gli operatori e i consumatori.

Emendamento 150

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Assistenza ai *consumatori*

Emendamento

Assistenza ai *clienti*

Or. en

Emendamento 151

Kaja Kallas

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Gli operatori indicano le condizioni generali di accesso ed eventuali restrizioni a norma del presente regolamento al più tardi all'inizio del processo di ordinazione, conformemente all'articolo 8 della direttiva 2011/83/UE.

Or. en

Emendamento 152

Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni Stato membro *conferisce la responsabilità di fornire assistenza pratica ai consumatori* a uno o più organismi in caso di controversia tra un consumatore e un operatore derivante dall'applicazione del presente regolamento. ***Ogni Stato membro designa uno o più organismi cui compete***

Emendamento

1. Ogni Stato membro *designa* uno o più organismi *esistenti responsabili di fornire consulenza generale ai consumatori* in caso di controversia tra un consumatore e un operatore derivante dall'applicazione del presente regolamento.

tale compito.

Or. en

Emendamento 153

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni Stato membro conferisce la responsabilità di fornire assistenza pratica ai consumatori a uno o più organismi in caso di controversia tra un *consumatore* e un operatore derivante dall'applicazione del presente regolamento. Ogni Stato membro designa uno o più organismi cui compete tale compito.

Emendamento

1. Ogni Stato membro conferisce la responsabilità di fornire assistenza pratica ai consumatori a uno o più organismi in caso di controversia tra un *cliente* e un operatore derivante dall'applicazione del presente regolamento. Ogni Stato membro designa uno o più organismi cui compete tale compito.

Or. en

Emendamento 154

Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Gli organismi di cui al paragrafo 1 devono fornire ai consumatori un modello uniforme di modulo per presentare reclami agli organismi di cui al paragrafo 1 e all'articolo 7, paragrafo 1. La Commissione assiste gli organismi nell'elaborazione di tale modello.*

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 155

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 devono fornire ai **consumatori** un modello uniforme di modulo per presentare reclami agli organismi di cui al paragrafo 1 e all'articolo 7, paragrafo 1. La Commissione assiste gli organismi nell'elaborazione di tale modello.

Emendamento

2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 devono fornire ai **clienti** un modello uniforme di modulo per presentare reclami agli organismi di cui al paragrafo 1 e all'articolo 7, paragrafo 1. La Commissione assiste gli organismi nell'elaborazione di tale modello.

Or. en

Emendamento 156

Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il [data: **due** anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni **cinque** anni, la Commissione riferisce sulla valutazione del presente regolamento al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale relazione, ove necessario, è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento, alla luce degli sviluppi giuridici, tecnici ed economici.

Emendamento

1. Entro il [data: **tre** anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni **tre** anni, la Commissione riferisce sulla valutazione del presente regolamento al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Tale relazione, ove necessario, è accompagnata da una proposta di modifica del presente regolamento, alla luce degli sviluppi giuridici, tecnici ed economici.

Or. en

Emendamento 157

Angelika Niebler

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

2. *La prima valutazione di cui al paragrafo 1 viene effettuata, in particolare, allo scopo di stabilire se il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), vada applicato anche ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, a condizione che il commerciante abbia i necessari diritti per i territori interessati.* **soppresso**

Or. de

Motivazione

L'accesso a opere protette da diritto d'autore o ad altri materiali protetti e l'uso di tali opere o materiali dovrebbero continuare a esulare dall'ambito di applicazione del presente regolamento. In tal modo si evitano sovrapposizioni con altri elementi della legislazione dell'UE.

Emendamento 158

Kaja Kallas

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

2. *La prima valutazione di cui al paragrafo 1 viene effettuata, in particolare, allo scopo di stabilire se il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), vada applicato anche ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, a condizione che il commerciante abbia i necessari diritti per i territori interessati.* **soppresso**

Emendamento 159

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *La prima valutazione di cui al paragrafo 1 viene effettuata, in particolare, allo scopo di stabilire se il divieto di discriminazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), vada applicato anche ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, a condizione che il commerciante abbia i necessari diritti per i territori interessati.*

soppresso

Or. en

Motivazione

Adeguamento del testo al nuovo articolo 4, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 160

Angelo Ciocca

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *La prima* valutazione di cui al paragrafo 1 *viene effettuata*, in particolare, *allo scopo di stabilire se il* divieto di discriminazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), *vada applicato anche* ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica

2. *Non è oggetto* della valutazione di cui al paragrafo 1, in particolare, *l'estensione del* divieto di discriminazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), ai servizi prestati tramite mezzi elettronici, la cui principale caratteristica consiste nel fornire accesso e permettere l'uso di opere

consiste nel fornire accesso e permettere l'uso di opere tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, a condizione che il commerciante abbia i necessari diritti per i territori interessati.

tutelate dal diritto d'autore o di altri materiali protetti, a condizione che il commerciante abbia i necessari diritti per i territori interessati.

Or. it

Emendamento 161
Angelika Niebler

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 2

Testo della Commissione

Esso si applica a decorrere dal [data: *sei* mesi dopo la data della sua pubblicazione].

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [data: *dodici* mesi dopo la data della sua pubblicazione].

Or. de

Emendamento 162
Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 2

Testo della Commissione

Esso si applica a decorrere dal [data: *sei mesi* dopo la data della sua pubblicazione].

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal [data: *un anno* dopo la data della sua pubblicazione].

Or. it

Emendamento 163
Evžen Tošenovský

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 3

Testo della Commissione

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica tuttavia a decorrere dal 1° luglio

Emendamento

soppresso

2018.

Or. en

Emendamento 164
Angelo Ciocca

Proposta di regolamento
Articolo 11 – comma 3

Testo della Commissione

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica tuttavia a decorrere dal **1° luglio 2018**.

Emendamento

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica tuttavia a decorrere dal **[data: due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]**.

Or. it